

AGENZIA DI: ROMA F51

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: VITTORIA - A.R.D. Chilometrica n° F51.018.0000296109

DECORRENZA CONTRATTO: 17/05/2020 SCADENZA 1° RATA: ore 24:00 del 17/05/2021
TERMINE CONTRATTO: 17/05/2021CONTRAENTE : F.I.S.I. FED.NE ITALIANA SPORT INVERNALI
DOMICILIO : VIA GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 46 A
COMUNE : MILANO C.A.P.: 20137 PROVINCIA: MI
CODICE FISCALE : 05027640159 PARTITA IVA: 05027640159

La polizza verrà sottoscritta dal soggetto debitamente autorizzato di seguito indicato : _____

KM PRESUNTI: 40000

CONTRATTO IN TACITO RINNOVO : NO
FORMA TARIFFA : TARIFFA FISSA TARIFFA : Clienti ante 7/2008 ed. 01/05/2011**GARANZIE :**Auto - Furto
Massimale: € 15.000,00
Scoperto % : 10

Franchigia : € 250,00

Auto - Incendio
Massimale: € 15.000,00

Franchigia : € 250,00

Auto - Maxicasco
Massimale: € 15.000,00
Scoperto % : 10

Franchigia : € 1.000,00

Auto - Atti Vandalici
Massimale: € 15.000,00

Franchigia : € 250,00

Auto - Fenomeni Naturali
Massimale: € 15.000,00

Franchigia : € 250,00



CONDIZIONI PARTICOLARI

Si prende atto che la copertura è prestata per tutti i dipendenti e per tutte le persone convocate direttamente dalla Federazione Italiana Sport Invernali e dai suoi organi periferici.

Il presente contratto è stato stipulato in conformità con le condizioni di polizza n. 1234567890.

CONTRATTO N. 1234567890

Il presente contratto è stato stipulato in conformità con le condizioni di polizza n. 1234567890.

Il presente contratto è stato stipulato in conformità con le condizioni di polizza n. 1234567890.

CONDIZIONI PARTICOLARI

A

A parziale deroga delle condizioni Vittoria Linea Strada che amministrano il presente contratto, le parti concordano quanto segue.

Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti occorsi ai veicoli di seguito descritti, verificatisi in occasione di missioni di servizio fino a concorrenza del massimale per garanzia indicato in polizza qualunque sia il valore del veicolo assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale.

Le garanzie indicate in polizza sono prestate sulle autovetture ad uso privato utilizzate dai dipendenti e dagli amministratori della ditta contraente, purché non di proprietà di quest'ultima, che si trovino in missione autorizzata.

Per "missione autorizzata" si intende l'uso del proprio veicolo o di altro dato in uso, per adempimenti di servizio fuori dall'ordinaria sede lavorativa.

Pagamento del premio

All'atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente versa all'agenzia a cui è assegnato il contratto il premio ottenuto moltiplicando il numero di chilometri preventivato per il premio base per chilometro.

Il premio versato all'atto della sottoscrizione del contratto e, in caso di frazionamento del premio quello versato alle rate successive, si considera minimo acquisito.

Scoperti e minimi

In caso di sinistro l'indennizzo sarà corrisposto con gli scoperti ed i minimi per garanzia indicati in polizza.

Scoperto e minimo restano a carico dell'assicurato senza che lo stesso possa farli assicurare da altri, sotto pena di decadenza da ogni diritto di risarcimento.

Regolazione del premio

Entro 30 giorni dalla scadenza del periodo assicurativo la contraente è tenuta a comunicare a Vittoria Assicurazioni l'ammontare effettivo dei chilometri percorsi.

Su tale base si procederà alla regolazione del premio (fermo restando il premio minimo acquisito) da incassare tramite apposita appendice entro 30 giorni dalla data di emissione del documento e comunque non oltre 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

Nel caso in cui il premio, ottenuto moltiplicando il premio base per chilometro indicato in polizza, per il totale dei chilometri percorsi durante l'annualità assicurativa, risulti superiore a quello minimo acquisito, la Società comunica al Contraente l'ammontare della differenza di premio dovuta.

Se la Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra o il pagamento della regolazione o del nuovo premio anticipato, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto tali obblighi.

Si precisa che per totale dei chilometri percorsi si intende la somma annua dei chilometri effettivamente percorsi da ogni singolo veicolo per il quale la garanzia è stata prestata e determinabili sulla base dei registri tenuti dal Contraente.

In tali registri il Contraente deve annotare il numero dei chilometri percorsi nell'annualità assicurativa, i veicoli e i dipendenti assicurati.

A tal fine devono essere registrati i seguenti elementi:

- generalità del dipendente autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio;
- estremi di identificazione certi, per il veicolo;
- data e luogo della trasferta con l'indicazione dei chilometri percorsi;
- orario di inizio della trasferta ed orario di termine della trasferta.

Decorrenza della copertura assicurativa

Le singole coperture assicurative, relative al dipendente in missione, hanno effetto e termine dalla data e ora indicate per la missione nei registri del Contraente di cui sopra.

Il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società assicuratrice tale documentazione a semplice richiesta ed in qualsiasi momento.

Denuncia sinistri

Ad ogni denuncia di sinistro il contraente dovrà inviare entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, documentazione probatoria circa l'effettivo utilizzo per servizio del veicolo al momento del sinistro.

Recesso per sinistro

Dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto all'indennizzo, le parti possono recedere dal contratto dando un preavviso di 30 giorni.

In tale caso Vittoria Assicurazioni entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborserà la parte di premio netto non fruito.





In ottemperanza all'art. 2 del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, si comunica che sul sito internet della Compagnia www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile la nuova **Area Riservata** dedicata ai Clienti Vittoria.

Registrandosi al servizio il Contraente potrà consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet.

Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il Codice Fiscale/Partita IVA o il numero di una qualsiasi polizza Vittoria attiva, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

CONTRAENTE

.....





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

Classic

AUTOVETTURE
IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto Vittoria Assicurazioni.

Linea Strada Classic è il prodotto pensato per far fronte alle necessità legate alla circolazione del suo veicolo; si compone di nove gruppi di garanzie, chiamate Sezioni:

- Responsabilità Civile Auto,
- Danni,
- Persona,
- Assistenza,
- Tutela Legale,
- Guasti Meccanici,
- Life Style,
- Auto Sicura,
- Vittoria Power.

Le garanzie sono descritte nel dettaglio all'interno delle Sezioni e possono essere acquistate singolarmente o in combinazione, a seconda delle necessità.

Diventando nostro Cliente, Lei non acquista solo una copertura assicurativa, ma potrà contare sul supporto e la consulenza di esperti professionisti del settore, in grado di assisterLa per ogni necessità di carattere assicurativo.

Cordialmente

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione.

Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Le frasi evidenziate graficamente tramite l'utilizzo di sfondo pieno tono su tono prevedono:

- oneri e obblighi di comportamento a carico del contraente e dell'assicurato;
- nullità e decadenze;
- operatività delle garanzie (limiti ed esclusioni).

Area Riservata	pag. 4
Glossario	pag. 5
Il Contratto dalla A alla Z	pag. 8
1. Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?	pag. 8
1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	
1.2 ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE	
1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	
1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI	
2. Come mi assicuro?	pag. 10
2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE	
2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO	
2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO	
2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE	
2.5 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO	
2.6 SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO	
2.7 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO	
2.8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO	
2.9 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO	
2.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO	
2.11 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO	
2.12 CONDIZIONI DI VINCOLO (valide solo se richiamate in POLIZZA)	
2.13 CONTRATTI TEMPORANEI	
2.14 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA	
2.15 COMPETENZA TERRITORIALE	
2.16 ONERI FISCALI	
2.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	
2.18 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE	

AREA RISERVATA

"In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Vittoria – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova "AREA RISERVATA" che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente inserire:

- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido

e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.

Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.016.611"

I termini riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO" nelle presenti condizioni di assicurazione hanno il significato a loro attribuito di seguito.

LE PARTI

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

DEFINIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestazione sullo stato del Rischio (Attestato di Rischio)

Il documento elettronico che la **SOCIETÀ** è tenuta a rilasciare all'avente diritto (**CONTRAENTE**, o se diverso, il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), nel quale sono indicate le caratteristiche del **RISCHIO** assicurato.

CAP

Decreto legislativo n. 209 del 7/9/2005 - Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni.

Carta Verde

Il Certificato Internazionale di Assicurazione veicoli a motore, rilasciato per la circolazione negli Stati esteri in esso indicati.

Certificato di Assicurazione e Pagamento

Il certificato di assicurazione è il documento rilasciato al contraente che ha la funzione di provare la regolarità dell'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria per legge.

Classe di Merito

Comprende la **CLASSE DI MERITO INTERNA** e la **CLASSE UNIVERSALE – CU** di seguito definite.

Classe di Merito interna (o Classe Vittoria)

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dalla **SOCIETÀ** e correlata al livello di rischio della garanzia prestata. Tale classe di merito può essere diversa dalla **CU**.

Classe Universale – CU (per esteso "Classe di merito di conversione universale"):

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS (da 1 a 18) che le compagnie di assicurazione devono indicare nell'**ATTESTATO DI RISCHIO**, accanto alla **CLASSE DI MERITO INTERNA** così da permettere il confronto fra le offerte assicurative **RC AUTO** presenti sul mercato.

Codice della Strada

Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche; è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.

Contratto Temporaneo

Contratto di durata inferiore a 12 mesi.

Franchigia

L'importo pattuito che rimane a carico dell'**ASSICURATO** per ogni **SINISTRO**.

Indennizzo

La somma dovuta dalla **SOCIETÀ** all'**ASSICURATO** in caso di **SINISTRO**.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del **CAP**.

Legge

La normativa nazionale applicabile ivi incluso il **CAP**.

Massimale

La somma che rappresenta il limite massimo di **RISARCIMENTO** contrattualmente stabilito.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal **CONTRAENTE** alla **SOCIETÀ**.

Proprietario

L'intestatario del **VEICOLO** al pubblico registro automobilistico. Sono equiparati alla figura del **PROPRIETARIO** l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di locazione finanziaria.

RCA o RC Auto

L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, prevista dalla **LEGGE**.

Regolamenti

I regolamenti d'esecuzione del **CAP**.

Risarcimento

La somma dovuta dalla **SOCIETÀ** al terzo danneggiato in caso di **SINISTRO**.

Risarcimento Diretto

Procedura con cui il danneggiato non responsabile o parzialmente responsabile si rivolge alla propria compagnia assicurativa per ottenere il **RISARCIMENTO** dei danni subiti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il **SINISTRO** e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa

Azione esercitata dalla **SOCIETÀ** nei confronti del **CONTRAENTE/ASSICURATO**/conducente, nei casi previsti dalla **LEGGE** e dal contratto, per recuperare la somma pagata a terzi danneggiati.

Scoperto

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'**ASSICURATO**.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Tariffa

La tariffa della **SOCIETÀ** in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Veicolo

Il bene oggetto dell'assicurazione, di cui l'**ASSICURATO** sia **PROPRIETARIO**, con targa italiana e immatricolato in Italia.

Il Contratto dalla A alla Z

[Nel presente documento sono contenute le norme che, ove non espressamente derogate, regolano il contratto.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme di legge applicabili. Nell'Appendice Normativa è riportato il testo integrale degli articoli di legge citati nelle Condizioni di Assicurazione ed applicabili al contratto.]

1 Che obblighi ho? Che obblighi ha la Società?

[In questa parte sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi che sono contrattualmente previsti per **CONTRAENTE/ASSICURATO** e **SOCIETÀ**]

1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **CONTRAENTE** o **ASSICURATO** sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del **RISCHIO**, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**INDENNIZZO** e la cessazione dell'assicurazione¹.

Ad esempio, quanto detto sopra vale anche per la eventuale variazione della provincia di residenza e del Codice di Avviamento Postale del **PROPRIETARIO**, o del locatario in caso di leasing.

Cosa si intende per "rischio"?

Come riportato nel Glossario del presente contratto, in ambito assicurativo viene definito **RISCHIO** la probabilità che si verifichi un evento idoneo a generare un **SINISTRO**.

Ad esempio, rientra nella definizione di **RISCHIO** la probabilità che l'autovettura assicurata possa urtare un'altra autovettura.

1.2 ELEMENTI DI PERSONALIZZAZIONE

Il **PREMIO** è determinato in base alle dichiarazioni rese dal **CONTRAENTE** e riportate in **POLIZZA**, e sulla base dei dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata sull'**ATTESTATO DI RISCHIO**.

Cosa si intende per "Attestato di rischio"?

L'**ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO** o **ATTESTATO DI RISCHIO** è il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

Ad esempio, l'attestato contiene:

- i dati anagrafici del **PROPRIETARIO** del **VEICOLO**;
- la targa del **VEICOLO**;
- la **CLASSE UNIVERSALE (CU)** maturata;
- l'elenco degli incidenti negli ultimi cinque anni.

¹ Articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Cosa si intende per “tabella di sinistrosità progressa”?

È la tabella rappresentata nell'ATTESTATO DI RISCHIO in cui è riportata la storia degli incidenti relativi al VEICOLO, entro i limiti di tempo previsti dalla normativa.

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO e/o altro avente diritto devono comunicare alla SOCIETÀ ogni variazione che incide sulla valutazione del RISCHIO e sono tenuti a pagare l'eventuale maggior PREMIO che consegue all'aumento del RISCHIO, oppure un PREMIO ridotto in caso di diminuzione del RISCHIO.

In caso contrario, la SOCIETÀ si riserva il diritto di esercitare RIVALSA per le somme pagate al terzo in proporzione tra il PREMIO pagato e quello effettivamente dovuto.

Se il VEICOLO è cointestato, saranno usati gli elementi di personalizzazione del soggetto per cui la TARIFFA prevede un maggior RISCHIO ed un maggior PREMIO.

Ad esempio, sono elementi di personalizzazione:

- i dati del PROPRIETARIO;
- l'appartenenza ad eventuali convenzioni.

Ad esempio se:

- l'importo liquidabile dalla SOCIETÀ per il SINISTRO ai termini di POLIZZA è pari a 1.000 €;
- in base ai dati dichiarati dal CONTRAENTE il PREMIO annuo è stato calcolato pari a 400 €;
- in base ai dati reali che emergono in fase di SINISTRO si deduce che il CONTRAENTE avrebbe dovuto pagare un PREMIO annuo pari a 500 €.

Il CONTRAENTE, a seguito di mancata o errata comunicazione dei dati, ha quindi pagato un PREMIO annuo di POLIZZA ridotto del 20% rispetto a quello calcolato con i dati corretti.

Pertanto, la SOCIETÀ:

- a) nel caso in cui il SINISTRO comporti un RISARCIMENTO a terzi:
 - risarcisce al terzo danneggiato 1.000 €;
 - può rivalersi verso il CONTRAENTE per un importo di 200 € (pari al 20% dell'importo risarcito al terzo danneggiato);
- b) nel caso in cui il SINISTRO comporti un INDENNIZZO all'ASSICURATO:
 - può ridurre di 200 € l'INDENNIZZO pagato all' ASSICURATO (pari al 20% dell'importo liquidabile ai termini di POLIZZA).

1.3 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve comunicare alla SOCIETÀ se ha stipulato altre POLIZZE per gli stessi RISCHI coperti dalla presente POLIZZA².

La SOCIETÀ, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. In tal caso, la SOCIETÀ si impegna a rimborsare all'ASSICURATO la parte di PREMIO pagata e non goduta, al netto delle imposte di LEGGE.

² Articolo 1910 del Codice Civile.

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata o PEC all'Agenzia alla quale è assegnata la **POLIZZA** o alla Direzione della **SOCIETÀ** ai seguenti indirizzi:

- Vittoria Assicurazioni, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano;
- vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

2 Come mi assicuro?

*[In questa parte sono contenute ed illustrate nel dettaglio le condizioni operative secondo le quali la **SOCIETÀ** presta le garanzie offerte dal presente contratto.]*

2.1 QUANDO E COME DEVO PAGARE

La prima rata di **PREMIO** deve essere pagata alla consegna della **POLIZZA**.

Le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. La **SOCIETÀ** rilascia quietanza contenente data di pagamento e firma della persona autorizzata a riscuotere il **PREMIO**.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto.

Se il **CONTRAENTE** non paga il **PREMIO** o la prima rata di **PREMIO**, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il **CONTRAENTE** paga quanto da lui dovuto.

Se il **CONTRAENTE** non paga i successivi **PREMI** o le successive rate di **PREMIO**, l'assicurazione è operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del **PREMIO** non pagato o della relativa rata.

Il contratto è risolto se la **SOCIETÀ**, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il **PREMIO** o la rata di **PREMIO** sono scaduti, non agisce legalmente per il recupero del **PREMIO** non pagato³.

Se il **CONTRAENTE** ha aderito al sistema di pagamento tramite SEPA Direct Debit⁴, le modalità di pagamento delle rate sono disciplinate dall'allegato "SEPA Direct Debit" al contratto.

Salvo diverso accordo, il **PREMIO** è annuo ed è determinato per periodi di assicurazione di 1 anno.

Nel caso di garanzie Auto Rischi Diversi il **PREMIO** annuo è interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.

Cos'è e come si calcola il PREMIO?

Il **PREMIO**, in un'assicurazione, è il "prezzo" che occorre pagare alla **SOCIETÀ** per attivare la copertura assicurativa sottoscritta. Esso viene determinato, al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base della **TARIFFA** in vigore in quel momento ed in funzione dei "parametri di **RISCHIO**" presi in considerazione per il suo calcolo.

Il pagamento del **PREMIO**, secondo la rateizzazione prevista dalla **POLIZZA**, è condizione necessaria affinché l'assicurazione abbia una reale validità e decorrenza; diversamente, il contratto, anche se sottoscritto, non potrà essere operante.

³ Articolo 1901 del Codice Civile.

⁴ Consistente nell'addebito automatico su conto corrente.

2.2 DECORRENZA DELLA COPERTURA E SUCCESSIVE SCADENZE DI PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è sottoscritta la **POLIZZA** se il **PREMIO** è stato pagato.

La **POLIZZA** può stabilire una decorrenza successiva o, su richiesta del **CONTRAENTE**, una decorrenza pari alla data/ora riportate sul contratto qualora sia stato pagato il **PREMIO**.

2.3 DURATA E PROSECUZIONE DEL CONTRATTO

I contratti contenenti la garanzia **RCA** hanno durata annuale oppure, su richiesta dell'**ASSICURATO**, di anno più frazione⁵, e si risolvono alla scadenza senza necessità di disdetta.

In prossimità della scadenza, la **SOCIETÀ** può formulare una proposta di rinnovo comunicando al **CONTRAENTE** il **PREMIO** da pagare.

Se il **CONTRAENTE** paga tale **PREMIO**, la durata del contratto è prorogata di 1 anno.

I **CONTRATTI** che non contengono la garanzia **RCA** si rinnovano tacitamente e sono prorogati per una durata di 1 anno, e così successivamente di anno in anno, se le parti non comunicano la disdetta. La disdetta va inviata, a mezzo telefax, raccomandata o PEC, all'Agenzia che ha in carico il contratto o alla **SOCIETÀ** almeno 15 giorni prima della data di scadenza.

I **CONTRATTI TEMPORANEI** si annullano alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

Non viene considerato **CONTRATTO TEMPORANEO** un contratto emesso in sostituzione di altro di durata annuale per la sua durata residua, e che pertanto, in mancanza di valida disdetta, giunto alla scadenza contrattuale verrà tacitamente prorogato.

Se non viene comunicata la disdetta, tale contratto verrà tacitamente prorogato una volta giunto alla scadenza.

Se il contratto è stipulato senza prevedere il tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza.

2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia.

L'assicurazione vale anche per gli Stati che fanno parte del sistema della **CARTA VERDE** se non sono barrati nella **CARTA VERDE**.

Il Contraente può richiedere la **CARTA VERDE** in fase di stipula del contratto o in corso di contratto.

La **CARTA VERDE** è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il **PREMIO** o la rata di **PREMIO**.

La garanzia **RCA** opera alle condizioni e ai limiti delle singole legislazioni nazionali, salvo le maggiori garanzie ed esclusioni previste dalla **POLIZZA**.

⁵ Articolo 170-bis del **CAP**.

Se prima della scadenza indicata sulla **CARTA VERDE**, la **POLIZZA** cessa di avere validità o è sospesa, il **CONTRAENTE** deve distruggere o restituire immediatamente alla **SOCIETÀ**:

- il **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**;
- la **CARTA VERDE**.

La **SOCIETÀ** eserciterà diritto di **RIVALSA** per le somme che ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

2.5 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO E DEL PREMIO

Per i contratti che prevedono le Sezioni Danni e Auto Sicura, in occasione di ogni rinnovo annuale, la **SOCIETÀ** si impegna, su richiesta del **CONTRAENTE**:

- ad adeguare il valore del **VEICOLO** al valore di mercato; e
- a procedere alla modifica del **PREMIO**.

Se il **VEICOLO** è quotato nella rubrica "Auto Nuove" o "Auto Usate" della rivista Quattroruote, la **SOCIETÀ** si impegna ad adeguare il valore assicurato iniziale ed il **PREMIO** sulla base del rapporto tra:

- il valore del **VEICOLO** indicato nel numero di tali riviste del mese precedente la data di stipula del contratto; e
- il valore indicato dalla rivista stessa del mese precedente la data della scadenza annuale.

L'adeguamento automatico del valore sarà attuato solo se il valore assicurato risultasse superiore a quello attribuito al **VEICOLO** dalle riviste.

L'adeguamento automatico smetterà di applicarsi:

- in caso di mancata pubblicazione delle riviste sopra indicate ovvero in assenza di un'espressa quotazione del **VEICOLO** in tali riviste;
- se il **VEICOLO** non è più censito o valutato.

Il **CONTRAENTE** può comunque richiedere l'adeguamento del valore del **VEICOLO** a ciascuna scadenza annuale.

A seguito dell'adeguamento, le nuove condizioni di **TARIFFA** sono accettate dal **CONTRAENTE** con il pagamento del **PREMIO** e con il rilascio da parte della **SOCIETÀ** dei documenti contrattuali aggiornati.

2.6 SOSTITUZIONE, CESSIONE O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO

Nei casi di:

- alienazione del **VEICOLO**, comprovata da idoneo documento che attesti la registrazione al Pubblico Registro Automobilistico dell'atto di vendita;
- consegna in conto vendita del **VEICOLO**, comprovata da documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato dalla CCIAA⁶;
- demolizione (attestata dal certificato che attesta l'avvenuta consegna del **VEICOLO** per la demolizione fornito di centri di raccolta autorizzati, dai concessionari o dalle succursali delle case costruttrici), distruzione del **VEICOLO**;
- esportazione definitiva del **VEICOLO**, comprovata da attestazione del Pubblico Registro Automobilistico certificante l'avvenuta radiazione per esportazione;

il **CONTRAENTE** deve distruggere il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE** relativi al **VEICOLO**, in ogni forma cartacea e/o digitale.

⁶ CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.

Se il **CONTRAENTE** non adempie a tale obbligo, in caso di **SINISTRO** dovrà rimborsare integralmente quanto la **SOCIETÀ** ha pagato a terzi in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Nel caso di:

a) furto del **VEICOLO**;

il **CONTRAENTE** deve presentare solo la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza⁷.

Al verificarsi di uno dei casi precedenti, dalla lettera a) alla lettera e), il **CONTRAENTE** può chiedere alla **SOCIETÀ**:

1) **la sostituzione del contratto**: in questo caso il contratto sarà valido per un altro **VEICOLO** di sua proprietà o in tutti i casi previsti dal Provvedimento Ivass n. 72/2018 e conserverà la **CLASSE DI MERITO** maturata.

La **SOCIETÀ** prenderà atto della variazione procedendo all'eventuale conguaglio del **PREMIO**. Per i contratti **RCA**, il diritto al mantenimento della **CLASSE DI MERITO** maturata sussiste anche se l'alienazione, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengono contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale.

In caso di furto, il **CONTRAENTE** può chiedere la sostituzione dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità.

2) **la cessione del contratto (eccetto il caso di furto del veicolo)**: in questo caso il contratto sarà ceduto con il **VEICOLO**.

La **SOCIETÀ** prenderà atto della cessione rilasciando a nome dell'acquirente la nuova **POLIZZA**, emessa per la residua durata del contratto e domandando l'eventuale conguaglio del **PREMIO**.

Per la garanzia **RCA**, la nuova **POLIZZA** conserverà la stessa **CLASSE DI MERITO** prevista dalla **POLIZZA** ceduta e si estinguerà alla sua naturale scadenza. La **SOCIETÀ** non rilascerà l'**ATTESTATO DI RISCHIO** e l'acquirente dovrà stipulare un nuovo contratto.

3) **l'annullamento del contratto**: in questo caso il contratto sarà annullato.

La **SOCIETÀ** restituirà su richiesta del **CONTRAENTE** la parte di **PREMIO** della sola garanzia **RCA**, al netto delle imposte di **LEGGE** e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua dal giorno del verificarsi di uno dei casi di cui alle lettere c) e d).

Nel caso di furto, il rimborso avviene a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità.

Nel caso di alienazione o consegna **VEICOLO** in conto vendita, il rimborso avviene a partire dal giorno di consegna all'agenzia di valida documentazione attestante l'alienazione o consegna in conto vendita.

Se il contratto era stato precedentemente sospeso, il rimborso del **PREMIO** avviene dalla data della sospensione.

Per i contratti temporanei la **SOCIETÀ** non restituisce la maggiorazione di **PREMIO** richiesta al momento della stipulazione del contratto.

Per i contratti in cui il **PREMIO** è frazionato in rate, la **SOCIETÀ** rinuncia ad esigere le rate successive alla data di scadenza riportata sul **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**.

2.7 SUCCESSIONE DEL CONTRATTO

a) **Decesso del PROPRIETARIO**

Se il **PROPRIETARIO** del **VEICOLO** decede, la **SOCIETÀ**:

- su richiesta dell'erede legittimo; e
- previa distruzione del **CERTIFICATO** e della **CARTA VERDE**;

prenderà atto della nuova proprietà, rilasciando all'erede un nuovo contratto.

⁷ Articolo 122, comma 3, del **CAP**.

Se l'erede risultava convivente con il **PROPRIETARIO** al momento del decesso, il nuovo contratto conserverà la stessa **CLASSE DI MERITO** del contratto precedente.

Se l'erede è proprietario di altro **VEICOLO** assicurato, il **VEICOLO** ereditato può fruire della stessa **CLASSE UNIVERSALE – CU** dell'altro **VEICOLO**.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

b) **Mutamenti formali del PROPRIETARIO del VEICOLO in ambiti societari**

Se il **VEICOLO** è ceduto:

- da una ditta individuale al titolare persona fisica e viceversa;
- da una società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;

il nuovo **PROPRIETARIO** può chiedere, distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**, di subentrare nel contratto in corso conservando la **CLASSE DI MERITO** del contratto in cui è subentrato.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

Lo stesso criterio si applica anche se il **VEICOLO** ceduto è venduto ed è richiesta l'assicurazione per altro **VEICOLO**.

Per le società di capitali o di persone anche nel caso di (I) trasformazione, (II) fusione, (III) scissione societaria, (IV) cessione di ramo d'azienda, la **CLASSE DI MERITO** viene trasferita alla persona giuridica che acquisisce la proprietà del **VEICOLO**.

c) **VEICOLO in leasing o noleggio a lungo termine**

Se il **VEICOLO**:

- è in leasing operativo o finanziario, o a noleggio a lungo termine; e
- è acquistato dal soggetto utilizzatore da almeno 12 mesi;

il nuovo **PROPRIETARIO** può chiedere, distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**, di subentrare nel contratto in corso conservando la **CLASSE DI MERITO** del contratto in cui è subentrato.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

d) **VEICOLO intestato a soggetto portatore di handicap**

Se il **VEICOLO**:

- è intestato ad un soggetto portatore di handicap; e
- è acquistato dal soggetto che ha abitualmente condotto il **VEICOLO** da almeno 12 mesi, quale intestatario temporaneo⁸;

il nuovo **PROPRIETARIO** può chiedere, distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**, di subentrare nel contratto in corso conservando la **CLASSE DI MERITO** del contratto in cui è subentrato.

La **SOCIETÀ** emetterà un nuovo contratto applicando i criteri di personalizzazione e la **TARIFFA** in vigore al momento della variazione.

2.8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Per i contratti che contengono la garanzia **RCA**, il **CONTRAENTE** può sospendere il contratto comunicandolo alla **SOCIETÀ** e distruggendo il **CERTIFICATO** e la **CARTA VERDE**, a condizione che sia stato pagato il **PREMIO** dell'appendice di sospensione.

La **SOCIETÀ** rilascia un'appendice di sospensione che il **CONTRAENTE** deve sottoscrivere.

La sospensione decorre dalla data di incasso dell'appendice.

⁸ Articolo 247 bis, comma 2, del D.P.R. n. 495 del 1992.

Trascorsi 18 mesi dalla sospensione senza che il **CONTRAENTE** abbia richiesto la riattivazione, il contratto s'intende annullato e il **PREMIO** pagato resta acquisito dalla **SOCIETÀ**.

La riattivazione del contratto, alle stesse condizioni tariffarie vigenti sulla **POLIZZA** al momento della sua stipulazione, è **consentita solo se** la forma tariffaria non cambia.

La riattivazione è possibile sia sullo stesso **VEICOLO** che per un **VEICOLO** diverso, ed in questo caso solo se il precedente **VEICOLO è stato**: (I) venduto; (II) consegnato in conto vendita; (III) demolito; (IV) esportato definitivamente.

La riattivazione avviene prolungando la scadenza del contratto e delle rate intermedie per un periodo uguale a quello della sospensione.

Non è possibile sospendere il contratto nei seguenti casi:

- furto del veicolo;
- **CONTRATTI TEMPORANEI**;
- contratti amministrati con "libro matricola"⁹.

2.9 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO

La **SOCIETÀ** rilascia il **CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE** al **CONTRAENTE** al momento del pagamento del **PREMIO** o della rata di **PREMIO** e non oltre 5 giorni da tale data¹⁰.

In caso di:

- smarrimento;
- sottrazione;
- distruzione;

la **SOCIETÀ** rilascia un duplicato previa autocertificazione del **CONTRAENTE** di non essere più in possesso del certificato, in cui se ne indica la causa.

2.10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del **VEICOLO**, il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia di furto presentata all'autorità competente¹¹.

I danni causati dalla circolazione del **VEICOLO** da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada¹².

Per la garanzia **RCA**, il **CONTRAENTE** ha diritto al rimborso della parte di **PREMIO** netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla **SOCIETÀ** di copia della denuncia.

2.11 ALIENAZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO

In caso di alienazione del **VEICOLO**, se il **CONTRAENTE** richiede che il contratto sia reso valido per altro **VEICOLO**, la **POLIZZA** avrà efficacia dalla data indicata nel documento con cui la **SOCIETÀ** stabilirà le nuove condizioni contrattuali.

In questo caso:

- se è dovuto un **PREMIO** maggiore, la **SOCIETÀ** provvederà al conguaglio del **PREMIO** per l'annualità in corso;

⁹ Gestisce, con un singolo contratto di assicurazione, tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente.

¹⁰ Articolo 127, comma 3, del **CAP**.

¹¹ Articolo 122, comma 3, del **CAP**.

¹² Articolo 283 del **CAP**.

- se è dovuto un **PREMIO** inferiore, la **SOCIETÀ** provvederà all'eventuale rimborso della parte di **PREMIO** pagato e non goduto, al netto delle imposte di **LEGGE**, relativo alle garanzie **RCA**, e delle garanzie **ARD** (Auto Rischi Diversi), a condizione che sulla **POLIZZA** sostituyente siano presenti le stesse garanzie **ARD**.

2.12 CONDIZIONI DI VINCOLO (valide solo se richiamate in POLIZZA)

In **POLIZZA** vanno riportati:

- il codice del "Tipo Vincolo" come indicato qui sotto ai punti 1) e 2);
- la data di scadenza del vincolo;
- la denominazione e sede dell'ente vincolante.

1) Tipo Vincolo "A" - "B"

Questo codice è per i **VEICOLI**:

- venduti a rate con ipoteca legale o con patto di riservato dominio;
- con un periodo di copertura assicurativa inferiore a quello del contratto di vendita o uguale se il contratto di vendita ha durata 12 mesi;
- con contratto di assicurazione che non prevede il tacito rinnovo.

La **SOCIETÀ** si obbliga per la durata del contratto, o 12 mesi, a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il contratto di assicurazione se non con il consenso dell'ente;
- b) comunicare all'ente ogni **SINISTRO** in cui è stato coinvolto il **VEICOLO** entro 15 giorni dal ricevimento della denuncia;
- c) non pagare l'**INDENNIZZO**, in caso di **SINISTRO**, incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al **VEICOLO**, senza il consenso scritto dell'ente e versare a quest'ultimo l'**INDENNIZZO** contro quietanza liberatoria.

2) Tipo Vincolo "C" - "D"

Questo codice è per i **VEICOLI**:

- locati in leasing;
- con un periodo di copertura assicurativa inferiore a quello del contratto di leasing o uguale se il contratto di leasing ha durata 12 mesi;
- con contratto di assicurazione che non prevede il tacito rinnovo.

La **SOCIETÀ** si impegna per la durata del contratto, o 12 mesi, a:

- a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il contratto di assicurazione se non con il consenso dell'ente;
- b) comunicare all'ente ogni **SINISTRO** in cui è stato coinvolto il **VEICOLO** entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia.

In caso di incendio, furto, guasti accidentali o altri danni relativi al **VEICOLO**, l'**INDENNIZZO** verrà pagato all'ente vincolante¹³.

Per i soli danni parziali, l'**INDENNIZZO** potrà essere pagato all'**ASSICURATO**, con il consenso scritto dell'ente.

2.13 CONTRATTI TEMPORANEI

Per i **CONTRATTI TEMPORANEI** vale quanto indicato al paragrafo 2.6.

2.14 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta è stipulata dal **CONTRAENTE** in nome proprio ma nell'interesse dell'**ASSICURATO**.

¹³ Articolo 1891, secondo comma, Codice Civile.

Nell'assicurazione per conto altrui l'**ASSICURATO** è identificato nel momento stesso in cui il **CONTRAENTE** stipula il contratto di assicurazione.

Nell'assicurazione per conto di chi spetta l'**ASSICURATO** viene identificato in un momento successivo alla stipula del contratto.

Il **CONTRAENTE** deve eseguire gli obblighi derivanti dal contratto, ad eccezione degli obblighi che per loro natura possono essere eseguiti solo dall'**ASSICURATO**¹⁴.

L'**INDENNIZZO** non può tuttavia essere pagato al **CONTRAENTE** se non con l'intervento o con il consenso dell'**ASSICURATO**.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'**ASSICURATO**, restando esclusa ogni sua possibile impugnativa.

2.15 COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del **CONTRAENTE** persona fisica.

Se il **CONTRAENTE** è persona giuridica, il foro competente è quello previsto dalla **LEGGE**.

Cosa sono le persone giuridiche?

Sono persone giuridiche le società di persone, le società di capitali o enti di qualsiasi genere.

2.16 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per **LEGGE** relativi al contratto sono a carico del **CONTRAENTE**.

2.17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di **LEGGE**.

2.18 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Per le controversie nascenti o collegate a questo contratto prima di agire in giudizio, è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione¹⁵.

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla **PARTE** richiedente.

La **PARTE** che viene chiamata in mediazione (sia la **SOCIETÀ**, sia il **CONTRAENTE**) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivandone le ragioni per iscritto all'Organismo.

Se è ammessa la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica o on-line, la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle **PARTI**.

¹⁴ Articolo 1891 del Codice Civile.

¹⁵ Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.

In ogni caso la parte richiedente si impegna:

- ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia e ad indicare il seguente indirizzo PEC per la notifica alla **SOCIETÀ** dell'istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it;
- a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà il regolamento di mediazione dell'Organismo prescelto.

Appendice normativa

*[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione]*

CODICE CIVILE

Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenti con dolo e colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione .

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 109 - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

1. L'IVASS disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

1-bis. L'impresa che opera in qualità di distributore, individua la persona fisica, nell'ambito della dirigenza, responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa e ne comunica il nominativo all'IVASS. Tale soggetto possiede adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.

1-ter. Il registro è agevolmente accessibile e consente la registrazione integrale e diretta, secondo quanto disposto dall'IVASS con regolamento di cui al comma 1.

2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:

- a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
- c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
- d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 e 114-septies del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
- e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera;

f) gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera cc-septies.

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.

2-bis. Per i siti internet mediante i quali è possibile l'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa, ai sensi dell'articolo 106, è necessaria l'iscrizione al registro del titolare del dominio.

3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.

4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all' Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).

4-bis. Nella domanda di iscrizione al registro l'intermediario che si avvale di soggetti iscritti alla sezione del registro di cui al comma 2, lettera e), per l'esercizio dell'attività di distribuzione, ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4-ter. Nella domanda di iscrizione al registro l'impresa che si avvale di soggetti iscritti alla sezione di cui al comma 2, lettera c) per l'esercizio della distribuzione, secondo quanto previsto ai sensi del comma 4, attesta di avere accertato in capo agli stessi il possesso dei requisiti previsti dal presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione ai fini della registrazione, ivi incluso quanto previsto dalla lettera c) del comma 4-sexies, e di una formazione conforme a quanto stabilito dall'articolo 111 e dalle relative disposizioni di attuazione.

4-quater. L'IVASS fornisce tempestivamente all'AEAP, secondo le istruzioni da questa impartite, le informazioni rilevanti ai fini dell'alimentazione del registro unico europeo degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui al paragrafo 4, dell'articolo 3 della direttiva 2016/97 e può richiedere la modifica dei dati in esso riportati.

4-quinques. Le domande presentate, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono esaminate nel termine fissato dal regolamento IVASS di cui al comma 1 e comunque non oltre 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. L'avvenuta iscrizione è comunicata ai soggetti interessati nelle forme indicate dalle disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS.

4-sexies. Ai fini della registrazione degli intermediari, di cui al comma 2, sono trasmessi all'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi secondo le modalità individuate nelle relative disposizioni di attuazione di cui al comma 1:

- a) i nominativi degli azionisti o dei soci, persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10 per cento nell'intermediario e l'importo di tale partecipazione;
- b) i nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario;
- c) indicazioni da cui si evinca che tali partecipazioni o stretti legami non impediscono l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'IVASS.

4-septies. Ogni modifica alle informazioni di cui al comma 4-sexies è tempestivamente comunicata.

4-octies. L'iscrizione al registro di cui all'articolo 109, comma 2, non può essere consentita se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato terzo, cui sono soggette

una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti l'applicazione di tali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, siano di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

5. L'Organismo per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.

6. L'IVASS, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.

Art. 122 - Veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotale, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.

Art. 127 - Certificato di assicurazione e contrassegno

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.

3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.

4. L'IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Art. 170-bis - Durata del contratto

1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente

rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

Art. 283 - Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria;

d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis), lo stesso risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicurazione;

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c), d), d-bis) e d-ter), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.

Art. 247-bis. Regolamento di attuazione - del D.P.R. n. 495 del 1992 - Variazione dell'intestataro della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione

societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione.

Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.

2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:

- a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
- b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
- c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
- d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
- e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestataria per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.

Articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1.1 omissis

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di dominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda

di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni

2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; la condizione si considera averata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti a un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/12/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB_XA_A-Z-EDZ-1219 - LINEA STRADA CLASSIC - AUTOVETTURE
IL CONTRATTO DALLA A ALLA Z



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Linea Strada

Classic

AUTOVETTURE
SEZIONE DANNI

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.



Vittoria
Assicurazioni

Glossario	pag. 2
Oggetto del Contratto	pag. 3
1 Cosa è assicurato?	pag. 3
1.1 INCENDIO E FURTO	
1.2 COLLISIONE	
2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?	pag. 4
2.1 MAXICASCO	
2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA	
2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE	
2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	
2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	
2.6 INCENDIO DOLOSO	
2.7 CRISTALLI	
2.8 CRISTALLI ELITE	
2.9 PACCHETTO CLASSIC NEW E PACCHETTO ELITE	
2.10 ATTI VANDALICI NEW	
2.11 ATTI VANDALICI TOP	
2.12 FENOMENI NATURALI	
2.13 VALORE A NUOVO	
2.14 CLAUSOLA SATELLITARE	
2.15 CLAUSOLA DEGRADO PREDEFINITO DANNO PARZIALE	
3 Cosa non è assicurato?	pag. 10
4 Ci sono limiti di copertura?	pag. 11
4.1 ESCLUSIONI	
4.2 FRANCHIGIE	
4.3 SCOPERTI	
4.4 LIMITI DI INDENNIZZO	
Cosa fare in caso di Sinistro?	pag. 17
1. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	
2. RIPARAZIONI, SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	
3. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO	
4. DETERMINAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	
5. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE	
6. NON OPPONIBILITÀ NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DEGLI ATTI DI RILEVAZIONE DEL DANNO E DEGLI ATTI SUCCESSIVI	
Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro	pag. 22
Appendice normativa	pag. 24

Glossario: guida alla comprensione del testo

Nelle presenti condizioni di assicurazione alcuni termini sono riportati in "GRASSETTO MAIUSCOLO". Il significato attribuito a tali termini è riportato qui di seguito oppure nel Glossario presente nel documento denominato "Il contratto dalla A alla Z".

Definizioni relative al contratto

- **ACCESSORI:** le dotazioni o gli equipaggiamenti stabilmente fissati al **VEICOLO** che possono essere:
 - "di serie", se sono forniti direttamente dalla casa costruttrice per lo specifico modello assicurato, in quanto sono inclusi, senza supplemento, nel prezzo base di listino del **VEICOLO**, compresi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**;
 - "non di serie", se sono forniti a richiesta e fatturati con prezzo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino del **VEICOLO**, esclusi gli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI**.
- **ANNUALITÀ ASSICURATIVA:** periodo annuo di assicurazione che indica l'arco temporale di validità di una **POLIZZA** dal momento dell'effetto a quello della scadenza.
- **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI:** radio, lettori CD, mangianastri, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco (elettrico, elettromagnetico o meccanico). Sono esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari.
- **COLLISIONE:** scontro tra veicoli.
- **DEGRADO:** percentuale di riduzione che viene applicata sul valore delle parti del **VEICOLO** di nuova fornitura, sostituite a causa del **SINISTRO**; tale percentuale è determinata sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del **VEICOLO** (o di analogo modello, se fuori produzione), al momento del **SINISTRO**.

A titolo di esempio:

- **A seguito di SINISTRO è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000**
- **Il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO è di € 7.000,00**
- **Il prezzo di acquisto dello stesso VEICOLO nuovo è di € 10.000,00**

Calcolo del DEGRADO

$100\% - (7.000/10.000) = 30\%$

Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 700,00 (€ 1.000 meno il 30% di DEGRADO)

- **PREZZO DI LISTINO:** il valore indicato nella fattura d'acquisto rilasciata dal venditore, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice, ed al lordo delle spese di messa in strada. In mancanza della fattura di acquisto è il prezzo stabilito dalla casa costruttrice del **VEICOLO**, comprensivo di **ACCESSORI** di serie, al netto di eventuali sconti incondizionati o detrazioni dovute a campagne promozionali della casa costruttrice stessa, in vigore al momento dell'acquisto, ed al lordo delle spese di messa in strada.
- **VALORE ASSICURATO:** è il valore che il **CONTRAENTE** attribuisce al **VEICOLO**, indicato in **POLIZZA**, comprensivo di eventuali **ACCESSORI** "di serie". Sono inclusi, se compresi nella somma assicurata, anche gli **ACCESSORI** "non di serie", specificamente indicati nella fattura di acquisto del **VEICOLO** o, in mancanza di tale documento, in **POLIZZA**.

Oggetto del Contratto

1 Cosa è assicurato?

[Negli articoli seguenti sono contenute ed illustrate nel dettaglio le garanzie della Sezione Danni; tali garanzie sono valide solo se riportate in **POLIZZA**]

Il **CONTRAENTE** può scegliere le seguenti garanzie, operative solo se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le **esclusioni** e le **eventuali FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITI DI INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicate nel dettaglio nel successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**".

1.1 INCENDIO E FURTO

(garanzia Furto attivabile solo unitamente alla garanzia Incendio)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, nel limite del **VALORE ASSICURATO**, derivanti da:

- incendio con sviluppo di fiamma, ivi compreso, quello derivante dall'azione di un fulmine;
- esplosione e scoppio del **VEICOLO** o di parti dello stesso, compreso il carburante contenuto nel serbatoio.

Sono inclusi nella garanzia anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**", la garanzia è estesa agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie", se questi sono:

- compresi nel **VALORE ASSICURATO** al momento della stipulazione del contratto;
- indicati specificamente nella fattura d'acquisto;
- stabilmente fissati al **VEICOLO** assicurato o muniti di valido sistema di bloccaggio attivato al momento del **SINISTRO**.

In aggiunta alla garanzia "**Incendio**", è possibile sottoscrivere e attivare anche la garanzia "**Furto**" operante per i danni derivanti da: furto o rapina (siano questi consumati o solo tentati), compresi i danni causati al **VEICOLO** nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso e i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.

Il valore delle parti mobili viene indennizzato se le stesse, a seguito di furto parziale o totale della parte fissa, vengono consegnate alla **SOCIETÀ**.

In caso di smarrimento delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, la **SOCIETÀ** rimborsa all'**ASSICURATO** le spese sostenute per il duplicato delle chiavi, se documentate da idonea documentazione fiscale (scontrino/fattura).

Ai fini dell'operatività della garanzia "**Furto**", in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, il **CONTRAENTE** deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività. Si veda in proposito quanto riportato nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**".

1.2 COLLISIONE

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, derivanti da **COLLISIONE** con veicoli identificati, ossia dotati di targa.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO** purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2 Quali opzioni o personalizzazioni è possibile attivare?

Il **CONTRAENTE** può, inoltre, attivare le seguenti garanzie, operative se espressamente richiamate in **POLIZZA**, valide entro i **MASSIMALI** indicati in **POLIZZA** e ferme le esclusioni e le eventuali **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI** e limiti di **INDENNIZZO** previsti dalle Condizioni di Assicurazione ed indicati nel dettaglio nel successivo capitolo "*Ci sono limiti di copertura?*".

2.1 MAXICASCO

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, derivanti da urto, ribaltamento, uscita di strada o **COLLISIONE**, verificatisi durante la circolazione.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2.2 COLLISIONE INTEGRATIVA

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, rimasti a carico dell'**ASSICURATO** per la propria quota di responsabilità (solo in caso, quindi, di **SINISTRO RCA** con "concorso di colpa" e nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**) alle seguenti condizioni:

1. senza applicazione di **DEGRADO/FRANCHIGIA/SCOPERTO**, se le riparazioni saranno eseguite presso una carrozzeria convenzionata con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*);
2. senza applicazione di **DEGRADO**, ma con l'applicazione di uno **SCOPERTO**, se le riparazioni non saranno proprio eseguite o se le stesse saranno eseguite presso una carrozzeria non convenzionata con la **SOCIETÀ**.

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie" stabilmente fissati sul **VEICOLO**, purché siano compresi nel **VALORE ASSICURATO** e siano indicati nella fattura d'acquisto del **VEICOLO** o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale.

2.3 COLLISIONE A PERDITA TOTALE

(attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

In caso **COLLISIONE** che determini il danno totale del **VEICOLO**, la **SOCIETÀ** indennizza i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, inclusi i pezzi di ricambio e gli **ACCESSORI** "non di serie", purché compresi nel **VALORE ASSICURATO** ed indicati nella fattura d'acquisto.

Si considera danno totale anche il caso in cui l'importo determinato in base a quanto previsto dall'articolo 3 "*DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO*" del successivo capitolo "*COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?*" sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

Per la quantificazione dei danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** e rimasti a carico dell'**ASSICURATO**, si fa riferimento alla valutazione effettuata dalla **SOCIETÀ** nell'ambito della gestione del **SINISTRO RCA** da **RISARCIMENTO DIRETTO**.

A titolo di esempio, se un VEICOLO al momento del SINISTRO ha un valore commerciale pari a 20.000 €:

- se il danno è di € 4.000,00 la garanzia non è operante, in quanto il danno è inferiore a € 16.000,00 (€ 20.000,00 x 80%);
- se il danno è di € 17.000,00 la garanzia è operante.

2.4 COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato causati da COLLISIONE avvenuta con un VEICOLO identificato, non coperto da RCA, se l'incidente viene regolarmente verbalizzato dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del SINISTRO e nel verbale risulti censito il VEICOLO non assicurato.

Sono inclusi i pezzi di ricambio e gli ACCESSORI "non di serie", stabilmente fissati sul VEICOLO, purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO ed indicati nella fattura di acquisto del VEICOLO o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale. In caso di risarcimento del danno, l'ASSICURATO o altro avente diritto dovrà dichiarare¹ di surrogare nei propri diritti la SOCIETÀ nei confronti dei responsabili civili, dei loro condebitori solidali e del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Se la COLLISIONE con un VEICOLO identificato non coperto da RCA, non viene regolarmente verbalizzata dalle Autorità competenti intervenute sul luogo del SINISTRO, la SOCIETÀ rimborsa solo la FRANCHIGIA applicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada sul danno liquidato all'ASSICURATO.

2.5 COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI (attivabile solo in abbinamento alla garanzia RCA)

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato durante la circolazione su strade ad uso pubblico (o ad esse equiparate) a seguito di urto accidentale contro animali selvatici, previa presentazione di specifica documentazione fiscale comprovante la riparazione del VEICOLO e di denuncia alle Autorità competenti. La garanzia è prestata con l'applicazione degli SCOPERTI, indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate con la SOCIETÀ (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

2.6 INCENDIO DOLOSO (attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ indennizza i danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato, nel limite del VALORE ASSICURATO, derivanti da incendio, con sviluppo di fiamma, a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo.

Sono inclusi i danni subiti dai pezzi di ricambio e dagli ACCESSORI "non di serie" fissati stabilmente sul VEICOLO, purché siano compresi nel VALORE ASSICURATO siano indicati nella fattura d'acquisto o in specifica documentazione fiscale se installati successivamente.

2.7 CRISTALLI (attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La SOCIETÀ rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall'ASSICURATO per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del VEICOLO assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

La garanzia opera se l'INDENNIZZO non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

¹ Ai sensi dell'articolo 1201 del Codice Civile.

A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie “Maxicasco” e “Cristalli”, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l’operatività della garanzia “Maxicasco” e liquidato eventualmente l’INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l’evento non risultasse coperto dalla garanzia “Maxicasco” allora si procederebbe all’INDENNIZZO nell’ambito della garanzia “Cristalli”.

Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la **SOCIETÀ** o un centro specializzato sui cristalli (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), è prevista la riduzione del limite di **INDENNIZZO** e l’applicazione di una **FRANCHIGIA**.

2.8 CRISTALLI ELITE

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** rimborsa, previa presentazione di valido documento fiscale, le spese sostenute dall’**ASSICURATO**, per la sostituzione o riparazione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali) del **VEICOLO** assicurato, in conseguenza di rottura accidentale degli stessi.

La garanzia opera se l’**INDENNIZZO** non viene percepito a seguito di altre garanzie valide ed operanti per lo stesso evento.

A titolo di esempio, in caso di POLIZZA in cui siano attive le garanzie “Maxicasco” e “Cristalli Elite”, in caso di rottura di un cristallo sarà prima verificata l’operatività della garanzia “Maxicasco” e liquidato eventualmente l’INDENNIZZO. Solo nel caso in cui l’evento non risultasse coperto dalla garanzia “Maxicasco” allora si procederebbe all’INDENNIZZO nell’ambito della garanzia “Cristalli Elite”.

Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la **SOCIETÀ** o un centro specializzato sui cristalli (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), è prevista la riduzione del limite di **INDENNIZZO** e l’applicazione di una **FRANCHIGIA**.

2.9 PACCHETTO CLASSIC NEW E PACCHETTO ELITE

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

Linea Strada Classic prevede la possibilità di ampliare le garanzie “Incendio” e “Furto” attivando uno dei due pacchetti di garanzie: Classic New o Elite.

La tabella seguente riporta la descrizione dettagliata delle singole garanzie comprese nei due pacchetti:

✓ = compresa nel pacchetto

Garanzia	Descrizione Garanzia	CLASSIC NEW	ELITE
Danni da effrazione	INDENNIZZO dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. Il risarcimento viene effettuato senza applicazione di DEGRADO . Se la riparazione o la sostituzione non viene effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la SOCIETÀ o un centro specializzato sui cristalli (<i>reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com</i>), è prevista la riduzione del limite di INDENNIZZO .	✓	✓

Garanzia	Descrizione Garanzia	CLASSIC NEW	ELITE
Perdita chiavi	Rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi relative al VEICOLO assicurato, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è estesa ai congegni elettronici di apertura e di sbloccaggio di sistemi antifurto. Il rimborso viene effettuato senza applicazione di DEGRADO .	✓	✓
Danni alla tappezzeria	Rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria del VEICOLO assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia opera anche quando il trasporto che ha provocato il danno è stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato con attestati di Autorità competenti o di Ospedali.	✓	✓
Spese di traino, custodia e parcheggio	Rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio del VEICOLO assicurato disposti dall'Autorità competente in caso di furto, rapina o incendio, previa presentazione di valida documentazione fiscale. La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all' ASSICURATO .	✓	✓
Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà	Rimborso delle spese sostenute e documentate dall' ASSICURATO per immatricolazione o passaggio di proprietà di un altro VEICOLO , che sostituisce il VEICOLO a seguito di perdita totale e definitiva di quest'ultimo. La garanzia opera se per il nuovo VEICOLO viene emesso altro contratto con la SOCIETÀ per le garanzie Incendio e Furto. Per il pacchetto Classic NEW l'importo del rimborso è forfetariamente determinato in € 250,00.	✓	✓
Rimborso imposta di proprietà (garanzia valida nei soli casi in cui il rimborso non sia già previsto da normativa vigente)	Rimborso del danno corrispondente alla perdita della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA e la data di scadenza dell'imposta pagata. La garanzia è operante in caso di perdita totale e definitiva del VEICOLO assicurato.	✓	✓
Danni al bagaglio	Rimborso dei danni ai bagagli dell' ASSICURATO e dei familiari trasportati, conseguenti direttamente da incidente da circolazione, incendio o furto parziale. La garanzia è valida esclusivamente per indumenti, capi di vestiario, oggetti di uso personale, indossati e non, nonché attrezzature sportive, il tutto risultante da verbale redatto dalle Autorità competenti.	✓	✓
Ripristino airbag	Rimborso delle spese documentate e sostenute per ripristinare gli airbag del VEICOLO assicurato, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale od a incidente di circolazione.		✓
Lavaggio	Rimborso delle spese documentate e sostenute per il lavaggio del VEICOLO assicurato in caso del suo ritrovamento a seguito di furto o rapina.		✓

Garanzia	Descrizione Garanzia	CLASSIC NEW	ELITE
Trasporto	<p>Garantisce l'INDENNIZZO dei danni materiali direttamente subiti dal VEICOLO assicurato durante il suo trasporto, effettuato insieme al conducente, a bordo di treni o navi traghetto, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - affondamento, deragliamento del vettore; - allagamento della stiva; - scontro del vettore con altri mezzi; - caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, ad accidenti dovuti al mare (conseguenti a mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.); - perdita di carico per avaria comune, come disciplinato dal codice della navigazione. <p>La garanzia è operante dal momento in cui il VEICOLO è a bordo del vettore.</p>		✓

2.10 ATTI VANDALICI NEW

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** rimborsa - a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**", lettere b) e c), del successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**" - i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la sua riparazione. La **SOCIETÀ** corrisponderà all'**ASSICURATO** la somma liquidabile a termini di **POLIZZA**, senza **SCOPERTO/FRANCHIGIA** e senza applicazione del **DEGRADO**. In caso di danni agli pneumatici la garanzia è prestata con **DEGRADO**, senza **SCOPERTO/FRANCHIGIA**.

La garanzia, a seconda che il **SINISTRO** avvenga entro oppure oltre i 3 anni dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO** assicurato, prevede l'applicazione di un limite di **INDENNIZZO** di importo differente (vedi articolo 4.4 "**LIMITI DI INDENNIZZO**" del successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**").

2.11 ATTI VANDALICI TOP

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** rimborsa – a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**", lettere b) e c), del successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**" – i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione.

La garanzia prevede l'applicazione degli **SCOPERTI**, indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

L'**INDENNIZZO** massimo è pari al **VALORE ASSICURATO** per la garanzia "**Incendio**" e "**Furto**".

2.12 FENOMENI NATURALI

(attivabile solo in abbinamento ad entrambe le garanzie Incendio e Furto)

La **SOCIETÀ** rimborsa – a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 4.1 "**ESCLUSIONI**", lettera c), del successivo capitolo "**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?**" – i danni materiali direttamente subiti dal **VEICOLO** assicurato, causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve, previa presentazione di valido documento fiscale comprovante la riparazione e nel limite del **VALORE ASSICURATO**.

La garanzia è prestata anche per la caduta di oggetti di qualsiasi genere.

La garanzia prevede l'applicazione degli **SCOPERTI**, indicati nelle Condizioni di Assicurazione, di entità differente a seconda che la riparazione venga effettuata o meno presso una delle carrozzerie convenzionate con la **SOCIETÀ** (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*).

2.13 VALORE A NUOVO

Limitatamente alle garanzie, "*Incendio e Furto*", "*Atti vandalici*", "*Fenomeni naturali*" e "*Collisione con animali selvatici*" – a parziale modifica di quanto previsto al successivo capitolo "*COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?*" articolo 3 "*DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO*" – e limitatamente alle autovetture ad uso privato, si stabilisce che:

- in caso di danno totale verificatosi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del **VEICOLO**, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è considerato pari al **PREZZO DI LISTINO**, con un massimo pari al **VALORE ASSICURATO**;

A titolo di esempio:

- se dopo due mesi dalla prima immatricolazione l'**ASSICURATO** subisce la perdita totale del **VEICOLO** (danno pari o superiore all'80% del valore commerciale del **VEICOLO**)
- il **VEICOLO** ha **PREZZO DI LISTINO** di € 19.500,00, riportato nella rivista **Quattroruote** al momento del **SINISTRO**
- il **VEICOLO** ha un **VALORE ASSICURATO** di € 20.000,00
allora l'**INDENNIZZO** sarà pari ad € 19.500,00.

- in caso di danno parziale verificatosi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del **DEGRADO** del **VEICOLO** assicurato o delle sue parti (ad eccezione degli pneumatici) nei limiti del **VALORE ASSICURATO** o, se minore, di quello commerciale, purché siano state eseguite le riparazioni e le sostituzioni e previa presentazione di valido documento fiscale comprovante le riparazioni e le sostituzioni stesse.

A titolo di esempio:

- a seguito di **SINISTRO**, avvenuto entro 48 mesi dalla prima immatricolazione, è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000
- il valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO** è di € 7.000,00
- il prezzo di acquisto dello stesso **VEICOLO** nuovo è di € 10.000,00

Per la sostituzione del paraurti verranno quindi rimborsati € 1.000,00 (ossia l'intero importo del danno, senza tenere conto del 30% di **DEGRADO**)

- se il termine dei 48 mesi viene raggiunto all'interno dell'**ANNUALITÀ ASSICURATIVA**, la garanzia è valida fino al raggiungimento della scadenza annuale.

Qualora il **VALORE ASSICURATO** fosse inferiore al valore commerciale del **VEICOLO**, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra **VALORE ASSICURATO** e valore commerciale del **VEICOLO** assicurato al momento del danno.

A titolo di esempio se un VEICOLO ha un VALORE ASSICURATO pari a € 18.000,00, ma il suo valore commerciale è € 20.000,00 e subisce danni ai pezzi di ricambio per € 1.000,00, allora si avrà un INDENNIZZO pari a: € 1.000,00*(€ 18.000,00/€ 20.000,00) = € 900,00

2.14 CLAUSOLA SATELLITARE

Se il **CONTRAENTE** dichiara che sul **VEICOLO** assicurato è installato un antifurto di tipo "satellitare" e che questo viene regolarmente attivato, la **SOCIETÀ** concederà uno **sconto sul PREMIO** annuo relativo alla garanzia "Furto".

2.15 CLAUSOLA DEGRADO PREDEFINITO DANNO PARZIALE

(attivabile esclusivamente per le autovetture ad uso privato e valida per tutte le garanzie della presente sezione Danni)

A parziale modifica di quanto previsto all'articolo 3 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO SUBITO DAL VEICOLO ASSICURATO" del capitolo "COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?", si stabilisce che:

- in caso di danno parziale al **VEICOLO** assicurato, avvenuto entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, sull'**INDENNIZZO** relativo alle parti di nuova fornitura, sostituite a causa del **SINISTRO**, si applicherà un **DEGRADO** determinato sulla base della seguente tabella:

Mesi	Degrado
1° - 6° mese	Nessun Degrado
7° - 12° mese	15%
13° - 18° mese	20%
19° - 24° mese	25%
25° - 36° mese	30%
37° - 48° mese	35%

Se il termine dei 48 mesi viene raggiunto all'interno dell'**ANNUALITÀ ASSICURATIVA**, la percentuale di **DEGRADO** sopra riportata (35%) si intende operante fino al raggiungimento della scadenza annuale.

- in caso di danno parziale al **VEICOLO** assicurato, avvenuto oltre 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, sull'**INDENNIZZO** relativo alle parti di nuova fornitura, sostituite a causa del **SINISTRO**, si applicherà un **DEGRADO** determinato sulla base del rapporto esistente tra il valore commerciale ed il prezzo di acquisto a nuovo del **VEICOLO** (o di analogo modello, se fuori produzione), al momento del **SINISTRO**.

Se il **VALORE ASSICURATO** fosse inferiore al valore commerciale del **VEICOLO** assicurato, il danno verrà indennizzato, limitatamente ai pezzi di ricambio, nella proporzione esistente tra **VALORE ASSICURATO** e valore commerciale del **VEICOLO** stesso al momento del **SINISTRO**.

3 Cosa non è assicurato?

[In questo articolo sono contenuti ed illustrati nel dettaglio i **RISCHI** esclusi dalle coperture assicurative offerte dalle garanzie]

La garanzia "Collisione integrativa" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la parziale responsabilità dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

La garanzia "Collisione a perdita totale" non opera se:

- il **SINISTRO RCA** non rientra nell'ambito del **RISARCIMENTO DIRETTO**, ai sensi degli articoli 149 e 150 del **CAP** e relativo regolamento;
- non è stata accertata dalla **SOCIETÀ** la responsabilità (parziale o totale) dell'**ASSICURATO** nella causa del **SINISTRO**.

4 Ci sono limiti di copertura?

[Negli articoli seguenti questo articolo sono contenute ed illustrate nel dettaglio le informazioni relative agli eventi per i quali non è prestata la garanzia, **FRANCHIGIE**, **SCOPERTI**, limiti e sottolimiti di **INDENNIZZO** previsti dal contratto]

In caso di **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** corrisponderà all'**ASSICURATO**, nei limiti del **VALORE ASSICURATO**, l'importo indennizzabile previa deduzione della **FRANCHIGIA** o dello **SCOPERTO**, con gli eventuali minimi, indicati in **POLIZZA**.

Limitatamente ai danni diversi dal "Furto totale", se l'importo indennizzabile (calcolato al netto di **SCOPERTI/DEGRADI/FRANCHIGIE** contrattualmente previsti) supera il **VALORE ASSICURATO**, la **SOCIETÀ** corrisponde l'intero **VALORE ASSICURATO** con il solo limite del valore commerciale.

A titolo di esempio, se l'importo indennizzabile è di € 6.000,00, ma il VALORE ASSICURATO è € 5.000,00 (pari al valore commerciale), allora la SOCIETÀ corrisponderà € 5.000,00.

4.1 ESCLUSIONI

Ad eccezione di quanto specificatamente previsto dalle singole garanzie, l'assicurazione non copre i danni:

- a. determinati o agevolati da dolo o colpa grave (quest'ultima solo nel caso delle garanzie "Incendio" e "Furto" e delle garanzie opzionali) del **CONTRAENTE**, dell'**ASSICURATO**, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del **VEICOLO** assicurato;
- b. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere;
- c. verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine o altre calamità naturali;
- d. verificatisi durante la partecipazione del **VEICOLO** assicurato a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie;
- e. ad **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie";
- f. alle cose trasportate;
- g. causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- h. derivanti dall'asportazione di ricambi ed **ACCESSORI** non stabilmente fissati al **VEICOLO**.

Relativamente alla garanzia "Furto", in caso di danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche non derivanti da **COLLISIONE**, urto, ribaltamento o uscita di strada.

In caso di furto del **VEICOLO**, l'**ASSICURATO** perde il diritto all'**INDENNIZZO** se non consegna la serie originale completa delle chiavi in dotazione al **VEICOLO**, a meno che abbia

presentato denuncia di smarrimento/furto della/le chiave/i in data precedente a quella di furto totale e dimostri di avere contestualmente richiesto, presso strutture della casa madre o da questa autorizzate, la sostituzione della/delle chiavi smarrite/rubate.

In caso di smarrimento o furto anche di una sola chiave, la garanzia "*Furto*" è sospesa decorsi 15 giorni dalla data di denuncia di smarrimento o furto della chiave in dotazione al **VEICOLO**, salvo che l'**ASSICURATO** nel frattempo non abbia ottenuto il duplicato della chiave (o delle chiavi) smarrite o rubate; in caso contrario la garanzia riprende a decorrere dalla data di ottenimento del duplicato.

Le garanzie "*Maxicasco*", "*Collisione*", "*Collisione integrativa*", "*Collisione a perdita totale*", "*Collisione con veicoli identificati non assicurati*", "*Collisione con animali selvatici*":

1. non sono operanti:
 - a. se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
 - b. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - c. nel caso in cui il **VEICOLO** sia guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'articolo 187 del **CODICE DELLA STRADA** e successive modifiche;
 - d. durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
 - e. durante la circolazione su pista (autodromi e similari).
 2. non assicurano i **RISCHI** di responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del **VEICOLO** a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
 3. escludono i danni:
 - a. causati da oggetti, materiali o animali trasportati e da operazioni di carico e scarico;
 - b. provocati da caduta di neve, grandine e di oggetti di qualsiasi genere;
 - c. cagionati da surriscaldamento, grippamento o fusione del motore comunque originati, da corto circuito o da getti di fiamma, da gelo delle cose assicurate;
 - d. subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovra a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
 - e. conseguenti a furto e rapina (tentati o consumati);
 - f. conseguenti a incendio, esplosione, scoppio non determinati dagli eventi assicurati per ciascuna delle suddette garanzie;
 - g. alle ruote (cerchioni, coperture, camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di **POLIZZA**, e comunque occorsi alle cose trasportate, ed agli **APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI** "non di serie" non compresi nel **VALORE ASSICURATO** e il cui valore/marca/modello non sia stato indicato specificatamente in **POLIZZA**.
- Limitatamente alle garanzie "*Cristalli*" e "*Cristalli Elite*" sono esclusi le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati al **VEICOLO** a seguito della rottura dei cristalli.
 - Limitatamente alla garanzia "*Danni al bagaglio*", contenuta nei pacchetti Classic New e Elite, sono esclusi dalla garanzia: il furto dei bagagli stessi, l'azione del fulmine, lo scoppio e l'esplosione del carburante che comportino la perdita totale e definitiva del **VEICOLO** assicurato.

Limitatamente alla garanzia "*Trasporto*", contenuta nel Pacchetto Elite, sono esclusi dalla garanzia:

- i danni subiti dal **VEICOLO** assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul treno o sulla nave traghetto (vettore);
- i danni derivanti dall'urto del **VEICOLO** assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.

Per le garanzie "Atti vandalici New" e "Atti vandalici Top", sono in ogni caso esclusi i danni al tetto e ai cerchi in conseguenza di atti vandalici nonché i danni provocati da eventi causati alla circolazione dei veicoli.

Per la garanzia "Fenomeni naturali" sono in ogni caso esclusi i danni provocati da eventi causati dalla circolazione dei veicoli.

4.2 FRANCHIGIE

Per le garanzie "Cristalli" e "Cristalli Elite": solo nei casi in cui la riparazione e sostituzione viene effettuata presso un centro diverso da una delle carrozzerie convenzionate con la **SOCIETÀ** o centri specializzati sui cristalli (*reperibili sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com*), viene applicata una **FRANCHIGIA** pari a € 300,00 per **SINISTRO**.

Ad esempio se l'ASSICURATO, a seguito di rottura di CRISTALLI, effettua la riparazione presso una carrozzeria non rientrante tra quelle convenzionate e la fattura è di € 500,00, allora rimarranno a suo carico € 300,00, mentre la restante parte di € 200,00 sarà a carico della SOCIETÀ.

4.3 SCOPERTI

Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione degli **SCOPERTI** di seguito dettagliati:

Condizioni di INDENNIZZO in caso di riparazione effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la SOCIETÀ

Garanzia	FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
COLLISIONE INTEGRATIVA	-	-	-
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	-	-	-
ATTI VANDALICI TOP: VEICOLI immatricolati da non più di 10 anni al momento del SINISTRO	-	-	Solo per danni agli pneumatici
ATTI VANDALICI TOP: VEICOLI immatricolati da più di 10 anni al momento del SINISTRO	-	-	S
FENOMENI NATURALI	-	10% con il minimo di € 300,00	S
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	-	10% con il minimo di € 300,00	S

Condizioni di INDENNIZZO in caso di riparazione non effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la SOCIETÀ

Garanzia	FRANCHIGIA	SCOPERTO	DEGRADO D'USO
COLLISIONE INTEGRATIVA	-	20% del danno rimasto a carico dell'ASSICURATO per la propria quota di responsabilità	-
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	-	20%	Sì
ATTI VANDALICI TOP	-	20% con il minimo di € 1.500,00	Sì
FENOMENI NATURALI	-	15% con il minimo di € 600,00	Sì
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	-	10% con il minimo di € 600,00	Sì

Ad esempio: il VEICOLO subisce un danno di € 3.500,00 a seguito di COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI, se l'ASSICURATO si rivolge ad una carrozzeria:

- convenzionata: resterà a suo carico uno SCOPERTO di € 350,00 (maggiore valore tra il 10% del danno e € 300,00);
- non convenzionata: resterà a suo carico uno SCOPERTO di € 600,00 (maggiore valore tra il 10% del danno e € 600,00).

4.4 LIMITI DI INDENNIZZO

Cosa si intende per "limite di indennizzo"?

Per limite di INDENNIZZO si intende l'importo massimo entro il quale la SOCIETÀ è impegnata ad offrire la prestazione assicurativa, rappresenta quindi l'obbligazione massima della SOCIETÀ in caso di SINISTRO, per capitale, interessi e spese per una determinata garanzia.

Il limite di INDENNIZZO può essere fissato per ogni sinistro e/o per anno assicurato.

Esempi di applicazione di limite di INDENNIZZO per una determinata garanzia

- 1) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 per ciascun SINISTRO; non è fissato un limite per anno, quindi la SOCIETÀ pagherà tutti i SINISTRI che avverranno nel corso dell'anno assicurato (max € 200,00 ciascuno);
- 2) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e per anno: la SOCIETÀ pagherà massimo € 200,00 nel corso dell'anno assicurato (es. 2 sinistri da € 100,00 ciascuno o 1 SINISTRO da € 200,00);
- 3) limite di INDENNIZZO € 200,00 per SINISTRO e € 500,00 per anno: in questo caso la SOCIETÀ pagherà massimo € 500,00 nel corso dell'anno assicurato, ma mai più di € 200,00 per ogni singolo SINISTRO.

Salvo quanto diversamente pattuito tra le **PARTI** ed indicato in **POLIZZA**, alcune garanzie prevedono l'applicazione dei limiti di **INDENNIZZO** di seguito dettagliati:

Garanzia	Limite di INDENNIZZO
FURTO APPARECCHI FONOAUDIOVISIVI NON DI SERIE	15% della somma complessivamente assicurata per il VEICOLO
COLLISIONE INTEGRATIVA	€ 2.000,00 per SINISTRO
COLLISIONE A PERDITA TOTALE , in caso di responsabilità totale dell' ASSICURATO	€ 5.000,00 per SINISTRO
COLLISIONE A PERDITA TOTALE , in caso di responsabilità parziale dell' ASSICURATO	€ 3.000,00 per SINISTRO (che si cumulerà con quanto risarcito ai sensi dell'articolo 149 del CAP tramite RISARCIMENTO DIRETTO) L' INDENNIZZO corrisposto, cumulato con quanto corrisposto all' ASSICURATO con il RISARCIMENTO DIRETTO , non potrà superare il valore commerciale del VEICOLO assicurato
COLLISIONE CON VEICOLI IDENTIFICATI, NON ASSICURATI	€ 5.000,00 per anno e per SINISTRO , nei limiti del valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO
ATTI VANDALICI NEW, SINISTRO avvenuto entro 3 anni dalla prima immatricolazione	€ 2.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo L' INDENNIZZO non potrà superare il limite del VALORE ASSICURATO
ATTI VANDALICI NEW, SINISTRO avvenuto oltre 3 anni dalla prima immatricolazione	€ 1.500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo L' INDENNIZZO non potrà superare il limite del VALORE ASSICURATO
ATTI VANDALICI TOP	VALORE ASSICURATO per la garanzia " Furto ", fino ad un massimo di € 20.000 per SINISTRO e in ogni caso nei limiti del minore tra il VALORE ASSICURATO e il valore commerciale del VEICOLO al momento del SINISTRO
COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI	€ 10.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
SMARRIMENTO DELLE CHIAVI	€ 1.000,00 per anno assicurativo

Garanzia	Limite di INDENNIZZO , indipendentemente dal numero di cristalli rotti, per riparazione effettuata:	
	presso Carrozzeria Convenzionata con la SOCIETÀ o presso centro specializzato	presso Carrozzeria NON Convenzionata con la SOCIETÀ o presso centro NON specializzato
CRISTALLI	€ 700,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
CRISTALLI ELITE	Pari, per ciascun SINISTRO , al VALORE ASSICURATO per la garanzia " Incendio " e " Furto " (massimo due SINISTRI per anno assicurativo)	€ 2.000,00 per SINISTRO (massimo un SINISTRO per anno assicurativo)

Garanzia	Sottolimiti di INDENNIZZO Pacchetto Classic New	Sottolimiti di INDENNIZZO Pacchetto Elite
DANNI DA EFFRAZIONE, con utilizzo Carrozzeria Convenzionata con la SOCIETÀ	€ 550,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI DA EFFRAZIONE con utilizzo Carrozzeria NON Convenzionata con la SOCIETÀ	€ 350,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 350,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
PERDITA CHIAVI	€ 300,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI ALLA TAPPEZZERIA	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
SPESE DI TRAINO, CUSTODIA E PARCHEGGIO	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
DANNI AL BAGAGLIO	€ 200,00 per SINISTRO ed anno assicurativo	€ 1.000,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
RIPRISTINO AIRBAG	Non prevista nel pacchetto	€ 500,00 per SINISTRO ed anno assicurativo
LAVAGGIO	Non prevista nel pacchetto	€ 100,00 per SINISTRO ed anno assicurativo

Per il Pacchetto Classic New la **SOCIETÀ** rimborsa fino ad un massimo di € 600,00 per anno assicurativo cumulativamente per tutte le garanzie, fermi i sottolimiti previsti e riportati nella precedente tabella per ciascuna di esse.

Cosa fare in caso di Sinistro?

[Negli articoli seguenti sono contenuti ed illustrati nel dettaglio gli obblighi delle **PARTI** e le indicazioni generali relative alla gestione dei **SINISTRI**]

1. Obblighi in caso di sinistro

La denuncia del **SINISTRO** deve essere effettuata per iscritto all'agenzia cui è assegnato il contratto o alla sede legale della **SOCIETÀ**, entro tre giorni da quando il **CONTRAENTE** ne è venuto a conoscenza, indicando l'entità presunta del danno e la data dell'evento ed allegando la documentazione richiesta nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In caso di assicurazione presso diversi assicuratori², il **CONTRAENTE** deve darne avviso a ciascuno di essi indicando il nome degli altri.

Per le garanzie "*Furto*", "*Incendio doloso*", "*Atti vandalici New*" e "*Atti vandalici Top*" l'**ASSICURATO** dovrà immediatamente denunciare il **SINISTRO** all'Autorità competente inoltrando una copia della denuncia, convalidata dalla stessa, alla **SOCIETÀ**.

Il **CONTRAENTE**, in caso di furto senza ritrovamento del **VEICOLO** immatricolato al Pubblico Registro, deve fornire alla **SOCIETÀ**:

- certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico del **VEICOLO** rubato, con annotazione della perdita di possesso;
- certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso;
- nel caso di **VEICOLO** immatricolato all'estero, certificato di origine;
- la serie originale completa delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**.

Inoltre, il **CONTRAENTE**, in caso di furto o rapina (tentati o consumati) deve fornire alla **SOCIETÀ** copia autentica della denuncia resa all'Autorità competente.

È inoltre facoltà della **SOCIETÀ** richiedere, prima del pagamento dell'**INDENNIZZO**:

- idonea documentazione comprovante modello e tipo del **VEICOLO**;
- fattura d'acquisto indicante la descrizione e il valore degli **ACCESSORI** "non di serie";
- procura a vendere.

Per la garanzia "*Smarrimento delle chiavi*" (vedi articolo 1.1 "*INCENDIO E FURTO*") e Perdita chiavi (contenuta nei Pacchetti Classic New ed Elite), in caso di smarrimento o furto anche di una sola delle chiavi in dotazione del **VEICOLO**, il **CONTRAENTE** deve fare immediata denuncia alle Autorità competenti e richiedere un duplicato con la massima tempestività.

Limitatamente alla garanzia "*Trasporto*", contenuta nel Pacchetto Elite, in caso di **SINISTRO**, i reclami per i danni provocati al **VEICOLO** dovranno essere immediatamente notificati agli ufficiali del vettore addetti al carico, che redigeranno per conto del passeggero il rapporto danni. La copia del rapporto, firmata anche dal passeggero, dovrà essere consegnata alla **SOCIETÀ** insieme al biglietto del trasporto effettuato.

Per la garanzia "*Clausola satellitare*", in caso di **SINISTRO**, l'**ASSICURATO**, per dimostrare l'avvenuta installazione dell'impianto ed il corretto funzionamento dello stesso, dovrà consegnare alla **SOCIETÀ**:

- certificato di installazione dell'impianto di antifurto satellitare;
- certificato di presa in carico dell'impianto da parte della Centrale Operativa, e dichiarazione della stessa di gestione del sistema satellitare che attesti:
 - la regolare attivazione dell'impianto alla data del furto;
 - la data e l'ora di attivazione del segnale di allarme ed i successivi interventi effettuati, completi della data e dell'ora di avvio degli stessi (blocco del motore, ecc.);
 - idonea documentazione comprovante il corretto funzionamento del modulo GSM utilizzato dall'impianto di antifurto satellitare (fatture o dichiarazione del gestore di telefonia mobile);

² Ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

- documentazione comprovante il regolare pagamento del canone relativo ai servizi di sorveglianza del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**.

2. Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Fatta eccezione per le riparazioni urgenti, necessarie per portare il **VEICOLO** danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'**ASSICURATO** non deve effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso documentabile della **SOCIETÀ**, purché questo sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **SINISTRO**.

Se il consenso della **SOCIETÀ** non viene comunicato entro tale termine o in caso di un'urgenza oggettivamente documentabile di effettuare le riparazioni, l'**ASSICURATO** può procedere alle riparazioni, ma è obbligato a conservare le tracce e i residui del **SINISTRO** fino all'accertamento del danno da parte della **SOCIETÀ**, senza per questo aver diritto ad alcun **INDENNIZZO**.

La **SOCIETÀ** può far eseguire direttamente le riparazioni necessarie al ripristino del **VEICOLO** danneggiato, nonché sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'**INDENNIZZO**; rimarranno comunque a carico dell'**ASSICURATO** gli importi dovuti per **DEGRADO**, **FRANCHIGIE** e **SCOPERTI** previsti dal contratto.

La **SOCIETÀ** può inoltre subentrare nella proprietà del relitto dopo il **SINISTRO**, corrispondendone il valore commerciale al netto degli **SCOPERTI** o **FRANCHIGIE** eventualmente previste dal contratto; in questo caso l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà, mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ad agevolare le operazioni connesse.

3. Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato

a) Danno totale

Se il **SINISTRO** causa la perdita totale del **VEICOLO** assicurato, il danno è pari al valore commerciale del **VEICOLO**, senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Nell'ambito del **VALORE ASSICURATO**, l'ammontare del danno è determinato in base alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote (per le autovetture) del mese in cui il **SINISTRO** è accaduto. In mancanza di quotazione, si farà riferimento alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni EUROTAX o alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato. Si considera perdita totale anche il caso in cui il danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del **VEICOLO**.

A titolo di esempio, se:

- l'**ASSICURATO** subisce la perdita totale del **VEICOLO** (danno pari o superiore al valore commerciale del **VEICOLO**)
 - il **VEICOLO** ha **PREZZO DI LISTINO** di € 15.000,00, riportato nella rivista Quattroruote al momento del **SINISTRO**
 - il **VEICOLO** ha un **VALORE ASSICURATO** di € 18.000,00
- allora l'**INDENNIZZO** sarà pari ad € 15.000,00.

b) Danno parziale

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte. Sulle parti di nuova fornitura sostituite a causa del **SINISTRO**, si opererà una riduzione nella stessa proporzione esistente fra il valore attribuito al **VEICOLO** con le modalità sopra riportate e il prezzo di acquisto a nuovo del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO**³.

³ Ai sensi dell'articolo 1908 del Codice Civile.

A titolo di esempio:

- A seguito di **SINISTRO** è necessario sostituire il paraurti anteriore: il ricambio ha un costo di € 1.000
- Il valore commerciale del **VEICOLO** al momento del **SINISTRO** è di € 7.000,00
- Il prezzo di acquisto dello stesso **VEICOLO** nuovo è di € 10.000,00

Calcolo dell'INDENNIZZO

$$10.000 * (7.000/10.000) = € 700,00$$

c) **Regola proporzionale**

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il **VEICOLO** aveva al momento del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** risponde dei danni nella proporzione esistente fra il **VALORE ASSICURATO** e il valore effettivo del **VEICOLO**⁴.

A titolo di esempio:

- **VALORE ASSICURATO:** € 8.000,00
- **Valore commerciale:** € 10.000,00
- **Danno:** € 2.000,00

Calcolo dell'INDENNIZZO

$$2.000 * (8.000/10.000) = € 1.600,00$$

d) **I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto)**

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. per la parte che, in base alle disposizioni in materia fiscale e tributaria, è stata o sarà ad effettivo carico dell'**ASSICURATO** e sempre che l'imposta sia compresa nel **VALORE ASSICURATO**.

Se il **VEICOLO** assicurato è intestato e di proprietà di una società di Leasing, la **SOCIETÀ**, in caso di danno totale, si impegna a rimborsare al locatario, al quale non sia consentito di portare in detrazione l'imposta, una quota dell'I.V.A. pagata sino alla data del **SINISTRO**; tale quota sarà determinata nella stessa proporzione esistente tra il costo complessivo del finanziamento e l'importo dei canoni pagati sino a tale data.

Non sono comprese nel danno le spese per modificazioni, deprezzamento e privazione dell'uso del **VEICOLO** conseguenti alle riparazioni, né le spese per il traino o la sua custodia.

4. Determinazione del danno e pagamento dell'indennizzo

In caso di furto totale, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare tale proposta entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria indicata nel contratto. La predetta proposta verrà effettuata indipendentemente dalla consegna del certificato di chiusa inchiesta penale eventualmente richiesto⁵. Se la successiva acquisizione del predetto certificato dovesse evidenziare la non indennizzabilità del **SINISTRO**, la **SOCIETÀ** si riserva il diritto di richiedere la restituzione dell'importo eventualmente pagato.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'**ASSICURATO** deve avvisare la **SOCIETÀ** appena ne abbia notizia. Se la **SOCIETÀ** ha già pagato l'**INDENNIZZO**, questa acquisisce il diritto di possesso delle cose rubate e l'**ASSICURATO** deve collaborare per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione della **SOCIETÀ** i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra la **SOCIETÀ** e l'**ASSICURATO** nella medesima proporzione.

⁴ Ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.

⁵ Ai sensi dell'articolo 150-bis, 1° comma, del **CAP**.

Per tutte le altre garanzie, la **SOCIETÀ** formulerà una proposta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare alcuna proposta entro 60 giorni dall'acquisizione degli eventuali accertamenti peritali e della necessaria documentazione richiesta e/o indicata nel contratto ai fini dell'accertamento e della determinazione del danno.

In ogni caso, per tutte le garanzie previste nel contratto, la **SOCIETÀ** formulerà la proposta scritta di liquidazione del danno o comunicherà i motivi per cui non è possibile formulare la proposta entro 180 giorni dal ricevimento della denuncia del **SINISTRO**.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'accettazione della suddetta proposta, la **SOCIETÀ** trasmette l'atto di transazione e quietanza e paga l'**INDENNIZZO** nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto di transazione e quietanza sottoscritto, corredato degli eventuali documenti specificati nell'atto stesso.

In caso di non accettazione della suddetta proposta, l'**ASSICURATO**, prima di qualsiasi altra iniziativa (mediazione, giudizio civile) dovrà attivare la perizia contrattuale per la risoluzione di questioni tecniche relative alla determinazione dell'ammontare del danno indennizzabile, chiedendo l'avvio della procedura e comunicando alla **SOCIETÀ** il nominativo del proprio perito di fiducia. La **SOCIETÀ** provvederà a sua volta, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, a nominare il proprio perito. I periti, in caso di disaccordo, procedono alla nomina di un terzo tecnico e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è rimandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova l'agenzia a cui è assegnata la **POLIZZA** o presso la quale è stato concluso il contratto.

Il Collegio dei periti decide inappellabilmente e senza alcuna formalità giudiziaria e la decisione impegna le parti anche se il perito dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna **PARTE** sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico della **SOCIETÀ** e del **CONTRAENTE** in parti uguali. Il **CONTRAENTE** conferisce alla **SOCIETÀ** la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'**INDENNIZZO** a lui spettante. La **SOCIETÀ** provvederà al pagamento dell'importo stabilito entro 30 giorni dall'acquisizione del verbale redatto dal Collegio.

Se la **SOCIETÀ** non provvede al pagamento dell'importo indicato dal Collegio entro il suddetto termine, l'**ASSICURATO** sarà libero di agire in altra e diversa sede.

Il pagamento dell'**INDENNIZZO** è effettuato in valuta corrente sempreché non sia stata fatta opposizione⁶ se sul **VEICOLO** risultino privilegi, pegni, ipoteche, fermi amministrativi.

In caso di esistenza di più contratti di assicurazione a copertura dello stesso **RISCHIO**, la **SOCIETÀ** provvede al pagamento dell'**INDENNIZZO**, entro l'ammontare globale del danno, nella proporzione esistente tra l'importo dovuto secondo il contratto e la somma complessiva degli importi dovuti da tutti gli assicuratori secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Nel caso in cui la stessa **POLIZZA** sia ripartita per quote fra più imprese assicurative, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

5. Rinuncia al diritto di surrogazione

La **SOCIETÀ** rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del **VEICOLO**, o dei trasportati e dei familiari dell'**ASSICURATO**, all'esercizio dell'azione di surroga⁷.

⁶ In applicazione delle norme di cui all'articolo 2742 del Codice Civile.

⁷ Articolo 1916 del Codice Civile.

6. Non opponibilità nei confronti della società degli atti di rilevazione del danno e degli atti successivi

Le pratiche iniziate dalla **SOCIETÀ** per la rilevazione del danno, la liquidazione e il pagamento non pregiudicano le ragioni della **SOCIETÀ** stessa per comminatorie, decadenze, riserve o altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Tabella di sintesi adempimenti in caso di Sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Furto	Denuncia alla competente Autorità. In caso di furto parziale la denuncia deve contenere la descrizione dettagliata di tutti i danni subiti dal veicolo.	Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di furto totale: - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto; - serie originali di chiavi/ tessere code in dotazione. È facoltà di Vittoria richiedere: - procura a vendere.
Incendio	Conservare le tracce del danno.	Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore.
Atti Vandalici	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.	Denuncia all'Agenzia comunicando dove si trova il veicolo per la perizia	Ricevuta fiscale/fattura attestante la riparazione del veicolo.
Fenomeni Naturali			
Danni da effrazione	Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato		
Perdita chiavi			Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per l'apertura delle portiere e per la sostituzione delle serrature.
Danni alla tappezzeria		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per il reintegro della tappezzeria. Documentazione attestante l'avvenuto trasporto della persona per soccorso.
Rimborso premio R.C.A.		Denuncia di furto del veicolo presentata all'Autorità	
Spese di traino, custodia, parcheggio		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante la spesa sostenuta
Cristalli			Ricevuta fiscale/fattura attestante la sostituzione/ riparazione del cristallo

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Recupero spese nuova immatricolazione o passaggio di proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	In caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, documentazione attestante la perdita totale del veicolo (certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione).
Rimborso Imposta di Proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di proprietà se non oggetto di furto
Danni al bagaglio		Denuncia presentata all'Autorità con la descrizione del bagaglio danneggiato	
Maxicasco		Denuncia all'Agenzia allegando descrizione della dinamica del sinistro ed informazioni relative al luogo in cui è ricoverato il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico
Collisione		Denuncia all'Agenzia allegando la constatazione amichevole di incidente, se compilata, o in caso contrario con la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico

Appendice normativa

*[In questa parte sono riportati nel dettaglio gli articoli di **LEGGE** richiamati nelle Condizioni di Assicurazione, ulteriori rispetto agli articoli presenti nell'appendice normativa del documento denominato "Il contratto dalla A alla Z"]*

CODICE CIVILE

Art. 1201 – Surrogazione per volontà del creditore

Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1908 - Valore della cosa assicurata

Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti.

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2742 - Surrogazione dell'indennità alla cosa

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignorati o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati se pagano dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150 - Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
 - a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
 - b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
 - c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
 - d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
 - e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'IVASS vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Art. 150-bis - Certificato di chiusa inchiesta

1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

CODICE DELLA STRADA

Art. 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 544 a euro 2.174, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12 , commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all' articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54

del decreto legislativo n. 274 del 2000, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all' articolo 666 del codice di procedura penale , tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

Art. 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo H, sezione H, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.

1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-ocies.

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.] Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.

6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

[7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.]

8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.

8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice in carica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.



Data dell'ultimo aggiornamento del presente documento 01/12/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione
Sezione I n. 1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB_XA_DAN-EDZ-1219 - LINEA STRADA CLASSIC - AUTOVETTURE
SEZIONE DANNI

Assicurazione Auto A.R.D.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni per prodotti poliennali (DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza AUTO "LINEA STRADA CLASSIC"

Il presente documento è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l'ultima versione disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 5487, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com, e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it, pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 729.529.712, il capitale sociale a € 67.378.924 e le riserve patrimoniali a € 583.705.626.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) nella quale sono riportati: il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a € 424.976.542 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 918.359.447, il requisito patrimoniale minimo (MCR) pari a € 191.239.444 i cui mezzi propri ammissibili alla copertura ammontano a € 915.256.915 e l'indice di solvibilità (Solvency Ratio) pari a 216,1%.

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D.Lgs. 209/2005, è quella italiana.



Che cosa è assicurato?

Incendio	Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio del veicolo.
Furto	Sono assicurati i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da furto o rapina (consumati o tentati). Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina.
Collisione	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con veicoli identificati.
Collisione Integrativa	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, rimasti a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità , nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del "risarcimento diretto", e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.
Collisione Perdita Totale	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, rimasti a carico dell'Assicurato per la propria quota di responsabilità , nei casi di sinistro R.C.A. rientrante nell'ambito del "risarcimento diretto", e solamente quando sia stata accertata da Vittoria la PARZIALE o TOTALE responsabilità dell'Assicurato nella causa del sinistro.
Maxicasco	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.
Formula F	È un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente: <ul style="list-style-type: none">• Danni da effrazione: prevede l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate.

	<ul style="list-style-type: none"> • Perdita chiavi: prevede il rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi. • Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, infortunati o infermi. • Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato, disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio. • Garanzia Cristalli: Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali.
Formula G	<p>È un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: prevede il rimborso delle spese sostenute e documentata relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura, a seguito di perdita totale e definitiva. • Rimborso imposta di proprietà: prevede il rimborso della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro, che comporta la perdita totale del veicolo, e la data di scadenza dell'imposta pagata. • Danni al Bagaglio: prevede il rimborso dei danni ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari.
Pacchetto Elite	<p>È un pacchetto che si compone delle seguenti garanzie non acquistabili singolarmente. Vengono offerte tutte le garanzie previste dai pacchetti F+G con limiti di indennizzo/risarcimento aumentati e con l'aggiunta di alcune garanzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danni da effrazione: prevede l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dall'autoveicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose in esso contenute e non assicurate. • Perdita chiavi: prevede il rimborso delle spese sostenute per l'apertura delle portiere e del bagagliaio e la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi. • Danni alla tappezzeria: prevede il rimborso delle spese sostenute per il reintegro della tappezzeria, imbrattata o danneggiata, a causa di trasporto per soccorso di vittime della strada, infortunati o infermi. • Spese di traino, custodia e parcheggio: prevede il rimborso delle spese sostenute per il traino, la custodia e il parcheggio dell'autoveicolo assicurato, disposti dall'Autorità in caso di furto, rapina o incendio. • Garanzia Cristalli: Sono assicurate le rotture accidentali dei cristalli del veicolo. Per Cristalli si intendono il parabrezza, lunotto posteriore, tetto panoramico in cristallo e cristalli laterali. • Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: prevede il rimborso delle spese sostenute e documentata relative all'immatricolazione o passaggio di proprietà che l'Assicurato sostiene per la sostituzione dell'autovettura, a seguito di perdita totale e definitiva. • Rimborso imposta di proprietà: prevede il rimborso della parte d'imposta di proprietà relativa al periodo che intercorre fra la data del sinistro, che comporta la perdita totale del veicolo, e la data di scadenza dell'imposta pagata. • Danni al Bagaglio: prevede il rimborso dei danni ai bagagli dell'Assicurato e dei trasportati familiari. • Garanzia ripristino airbag: prevede il rimborso delle spese sostenute per ripristinare gli airbag del veicolo. • Garanzia lavaggio: prevede il rimborso delle spese per il lavaggio del veicolo in caso di ritrovamento del veicolo a seguito di furto o rapina. • Garanzia trasporto: sono coperti i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto a bordo di treni o navi traghetto.
Atti Vandalici, Fenomeni naturali, Caduta oggetti	<p>Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal veicolo derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti di vandalismo; • eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni e inondazioni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, grandine, caduta neve; • caduta di oggetti di qualsiasi genere.
Infortuni del Conducente	<p>Sono coperti gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione dei Veicoli assicurati. Sono assicurati i casi: "morte", "invalidità permanente", "ricovero" e "rimborso spese sanitarie".</p>
Sospensione Patente	<p>Viene corrisposta all'Assicurato/Contraente l'indennità giornaliera pattuita nel caso venga sospesa la patente in conseguenza di incidente della circolazione che abbia causato la morte o lesioni di terzi.</p>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO	
Furto	<p>Clausola Satellitare: se il Contraente, in sede di stipulazione del contratto, dichiara che sul veicolo assicurato è installato un antifurto satellitare regolarmente attivato ha diritto ad uno sconto sul premio.</p>

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<p>Incendio</p> <p>Furto</p> <p>Atti Vandalici, Fenomeni Naturali, Caduta Oggetti</p>	<p>Garanzia Valore a Nuovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di danno totale che si verifichi nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è considerato pari al prezzo di listino; • nel caso di danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del degrado d'uso. 														
<p>Incendio</p> <p>Furto</p> <p>Atti Vandalici, Fenomeni Naturali, Caduta Oggetti</p> <p>Collisione</p> <p>Colisione Integrativa</p> <p>Collisione Perdita Totale</p> <p>Maxicasco</p>	<p>Degrado predefinito per danno parziale: nel caso di danno parziale del veicolo assicurato, sui particolari di nuova fornitura sostituiti a causa del sinistro si opererà un deprezzamento (degrado), predeterminato come da seguente tabella:</p> <table border="1" data-bbox="325 510 1519 846"> <thead> <tr> <th>Mesi</th> <th>Degrado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° - 6° mese</td> <td>Nessun degrado</td> </tr> <tr> <td>7° - 12 mese</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>13° - 18° mese</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>19° - 24° mese</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>25° - 36° mese</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>37° - 48° mese</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Oltre il 48° mese - valore commerciale - Quattroruote.</p>	Mesi	Degrado	1° - 6° mese	Nessun degrado	7° - 12 mese	15%	13° - 18° mese	20%	19° - 24° mese	25%	25° - 36° mese	30%	37° - 48° mese	35%
Mesi	Degrado														
1° - 6° mese	Nessun degrado														
7° - 12 mese	15%														
13° - 18° mese	20%														
19° - 24° mese	25%														
25° - 36° mese	30%														
37° - 48° mese	35%														
<p>Infortunati del Conducente</p>	<p>Estensione ai trasportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente per le autovetture ad uso privato e nella forma "sulla targa" è possibile estendere le coperture assicurative del conducente ai trasportati. 														



Che cosa NON è assicurato?

<p>Rischi Esclusi Garanzia Incendio</p>	<p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; • verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; • dovuti a fenomeno elettrico.
<p>Rischi Esclusi Garanzia Furto</p>	<p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; • verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e dolosi in genere; • verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, uragani, trombe d'aria, tempeste, grandine, o altre calamità naturali; • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie; • alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada nel caso di danno da circolazione conseguente a Furto/Rapina.

Rischi Esclusi Garanzie: Collisione Collisione Integrativa Collisione Perdita Totale Maxicasco	La garanzia non è operante: <ul style="list-style-type: none"> • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; • nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dall'art. 186 del Codice della strada e successive modifiche; • nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della strade e successive modifiche; • durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati; • durante la circolazione su pista (autodromi e similari); • non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Rischi Esclusi Garanzia Pacchetto Elite	Relativamente alla Garanzia Cristalli: <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o segnature, nonché i danni determinati all'autoveicolo a seguito della rottura dei cristalli. Relativamente alla garanzia Trasporto: <ul style="list-style-type: none"> • sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore; - i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio.
Rischi Esclusi Garanzia Atti Vandalici, Fenomeni naturali, Caduta oggetti	La garanzia non copre i danni: <ul style="list-style-type: none"> • determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; • verificatisi durante la partecipazione del veicolo a corse, gare, competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, o comunque durante la partecipazione ad imprese temerarie.
Rischi Esclusi Garanzia Infortuni del Conducente	Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del veicolo. L'assicurazione cessa, comunque, con il loro manifestarsi e l'eventuale parte della rata di premio pagata e non goduta verrà rimborsata a richiesta del Contraente.
Rischi Esclusi Garanzia Sospensione Patente	La garanzia non è operante se: <ul style="list-style-type: none"> • la patente non è valida e regolare in relazione al veicolo guidato al momento del sinistro; • se la patente viene sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato; • se al momento dell'incidente il veicolo condotto dall'Assicurato non risulta coperto da una valida polizza di assicurazione di Responsabilità Civile ai sensi della Legge; • nel caso di revoca della patente; • nel caso che la patente venga sospesa in relazione a fatti diversi, ancorché concomitanti, da quelli assicurati.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio Furto	La garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza. La garanzia può prevedere la presenza di scoperti e franchigie riportate direttamente nel simlo di polizza.
Collisione	La garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza. La garanzia prevede una franchigia fissa pari al 10% del valore assicurato.
Collisione Integrativa	La garanzia prevede il massimo indennizzo pari ad Euro 2.000,00 per sinistro. La garanzia è prestata con i seguenti minimi e scoperti: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di riparazione presso carrozzerie convenzionate Vittoria: <ul style="list-style-type: none"> - senza applicazione di Degrado/franchigia/scoperto; • in caso di riparazione presso carrozzerie NON convenzionate Vittoria: <ul style="list-style-type: none"> - senza degrado ma con uno scoperto del 20%.

Collisione Perdita Totale	<p>La garanzia opera solamente nel caso di danno totale del veicolo assicurato.</p> <p>La garanzia prevede un limite massimo di indennizzo per sinistro come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> in caso di responsabilità totale dell'assicurato: <ul style="list-style-type: none"> un indennizzo massimo di Euro 5.000,00.
	<ul style="list-style-type: none"> in caso di responsabilità parziale dell'assicurato: <ul style="list-style-type: none"> indennizzo massimo di Euro 3.000,00 (che si cumula con quanto risarcito ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni).
Maxicasco	La garanzia opera nei limite del valore dichiarato in polizza.
Formula F	<ul style="list-style-type: none"> Danni da effrazione: limite di Euro 550,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, la garanzia è prestata con massimo risarcimento di Euro 350,00 per sinistro e per anno assicurativo. Perdita chiavi: con il limite di Euro 300,00. Danni alla tappezzeria: con il limite di Euro 200,00. Spese di traino, custodia e parcheggio: con il limite di Euro 200,00. Garanzia Cristalli: limite di Euro 350,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Formula G	<ul style="list-style-type: none"> Recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà: rimborso forfettario di Euro 250,00. Rimborso imposta di proprietà: viene rimborsato il periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza dell'imposta pagata. Danni al Bagaglio: con il limite di Euro 200,00.
Pacchetto Elite	<ul style="list-style-type: none"> Danni da effrazione: limite di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, la garanzia è prestata con massimo risarcimento di Euro 350,00 per sinistro e per anno assicurativo. Perdita chiavi: con il limite di Euro 1.000,00. Danni alla tappezzeria: con il limite di Euro 1.000,00. Spese di traino, custodia e parcheggio: con il limite di Euro 1.000,00. Garanzia Cristalli: con il limite di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di riparazione effettuata al di fuori di una carrozzeria convenzionata Vittoria, la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 200,00 per sinistro. Danni al Bagaglio: con il limite di Euro 1.000,00. Ripristino airbag: con il limite di Euro 500,00. Garanzia lavaggio: con il limite di Euro 100,00. Garanzia trasporto: nei limiti del valore previsto dalla garanzia incendio.
Infortuni del Conducente	L'assicurazione è prestata sino alla concorrenza delle somme indicate in polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro
	<p>Relativamente alle principali garanzie auto rischi diversi</p> <p>I sinistri devono essere denunciati per iscritto, all'agenzia Vittoria presso cui è appoggiato il contratto o alla sede legale di Vittoria, entro tre giorni da quando il Contraente ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità presunta del danno e della data dell'evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia. Per alcune garanzie è necessario presentare denuncia all'autorità.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione</p> <p>Non prevista.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non prevista.</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si obbliga a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità pagamento Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. Il presente contratto non prevede il ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing e specifici mezzi di pagamento dei premi da parte dei componenti della rete. - Frazionamento Il premio non è frazionabile. - Adeguamento Non previsto.
Rimborso	In caso di annullamento anticipato è previsto il rimborso della parte di premio pagato relativo alle annualità residue e non godute rispetto alla scadenza pattuita.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Il presente contratto non prevede casi specifici di sospensione delle garanzie. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove il contratto sia stipulato da un consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Ai clienti maggiorenni, che hanno necessità di assicurare il veicolo contro danni diretti allo stesso o al conducente senza che le coperture offerte dal contratto siano necessariamente acquistate anche in abbinamento alla garanzia RC Auto.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **10,49%**.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaaassicurazioni.it).</p> <p>Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni.</p>
----------------------------------	--

All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n. 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
Negoziazione assistita	<p>È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento – a qualsiasi titolo – di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- Arbitrato (valido per tutte le garanzie)</p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p>
Reclami IVASS	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni – e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – Via G.B. Martini 3 – 00198 Roma;

	<p>d. i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP – Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.</p> <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il presente contratto offre, su base opzionale, diverse coperture assicurative contro i danni che può subire il veicolo e il conducente dello stesso, nonché protezione contro eventi e conseguenze negative in ogni caso legate al veicolo. È prevista la possibilità che alcune garanzie possano essere vendute solamente in abbinamento ad altre, e non possano essere abbinata ad altre ancora.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio:** i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da incendio.
- ✓ **Furto:** i danni subiti dal veicolo assicurato derivanti da furto o rapina (consumati o tentati), nonché i danni da circolazione conseguenti a detti eventi.
- ✓ **Atti vandalici, Fenomeni naturali, Caduta oggetti:** i danni materiali diretti subiti dal veicolo derivanti da atti di vandalismo, terrorismo, scioperi, terremoti, alluvioni, inondazioni, grandine o altri fenomeni naturali e caduta oggetti di qualsiasi genere.
- ✓ **Collisione, Collisione integrativa, Collisione perdita totale:** copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in caso di collisione alle diverse condizioni previste dalle singole garanzie.
- ✓ **Maxicasco:** i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.
- ✓ **Formula F:** danni da effrazione, perdita chiavi, danni alla tappezzeria, danni ai Cristalli, spese di traino custodia e parcheggio.
- ✓ **Formula G:** recupero spese per nuova immatricolazione o passaggio di proprietà, rimborso imposta di proprietà, danni al bagaglio.
- ✓ **Pacchetto Elite:** vengono prestate le garanzie delle Formule F+G con aumento dei massimali ed aggiunta delle garanzie: ripristino airbag, lavaggio, trasporto.
- ✓ **Infortuni del Conducente:** gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione per i casi di "morte", "invalidità permanente", "ricovero" e "rimborso spese sanitarie".
- ✓ **Sospensione Patente:** prevede una diaria giornaliera per il periodo di sospensione della patente di guida prevede una diaria giornaliera per il periodo di sospensione della patente di guida.



Che cosa non è assicurato?

- In generale, per tutte le garanzie sono esclusi i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato. Sono inoltre esclusi i danni verificatisi a seguito di partecipazione del veicolo a competizioni sportive, e i danni conseguenti ad atti di guerra e terrorismo.
- Nel dettaglio, le principali esclusioni per le singole garanzie, se presenti:
- ✗ **Incendio:** i danni provocati da fenomeno elettrico.
 - ✗ **Furto:** gli accessori non stabilmente fissati.
 - ✗ **Atti Vandalici, Fenomeni naturali, Caduta oggetti:** i danni riconducibili alla circolazione dei veicoli.
 - ✗ **Collisione, Collisione integrativa, Collisione perdita totale:** le ruote e le cose trasportate.
 - ✗ **Maxicasco:** le ruote e le cose trasportate.
 - ✗ **Infortuni del Conducente:** i danni conseguenti a sinistri per i quali il contraente non risulta abilitato alla guida del veicolo assicurato o nel caso di veicolo guidato da persona per la quale sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 o 187 del C.S.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Le garanzie prestate sono diverse e presentano differenti limitazioni di copertura.
- ! Le garanzie possono prevedere massimi indennizzi e franchigie.
- ! Il massimo indennizzo rappresenta l'importo massimo liquidabile dall'Impresa per la specifica garanzia.
- ! La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per i Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato (ad esempio cambio di residenza, cambio di proprietà, rottamazione/vendita/esportazione del veicolo, modifica dell'alimentazione, subentro di un comproprietario).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

La rata di premio, che copre l'intero periodo assicurativo, che può essere di un anno o superiore, deve essere pagata alla consegna della polizza.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare N.T. intestati all'impresa o all'intermediario, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

Il premio è comprensivo di imposte, tasse e contributi nella misura prevista dalla vigente normativa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dal giorno ed ora di pagamento del premio salvo che la polizza stabilisca una data successiva. In tal caso la copertura decorre dalle ore 24 di tale data.

La copertura finisce alle ore 24 del giorno di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

La polizza è senza tacito rinnovo e prevede un premio unico anticipato per l'intera durata indicata sul contratto.

Prima della scadenza pattuita, il contratto può essere annullato in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia.

In caso di annullamento anticipato è previsto il rimborso della parte di premio pagato relativo alle annualità residue e non godute rispetto alla scadenza pattuita.